



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituisce il Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute ed in particolare l’articolo 4;

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante “individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/02/2017, registrato dalla Corte dei Conti il 28/02/2017, foglio n. 218, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore generale della programmazione sanitaria al Dott. Andrea Urbani, che ha assunto le relative funzioni in data 2 marzo 2017;

VISTA la legge 27.12.2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28.12.2017, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018;

VISTO il decreto ministeriale del 22.01.2018 concernente “assegnazione per il 2018 delle risorse umane ed economico-finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa” per il raggiungimento degli obiettivi formulati con la direttiva generale per l’attività amministrativa;

CONSIDERATO che alla Direzione generale della programmazione sanitaria è stata assegnata, tra l’altro, la gestione del capitolo 2133 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero collocato nella - Missione 20 “Tutela della salute” - programma 3 “Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;

CONSIDERATO che le risorse di cui al capitolo 2133 sono funzionalmente deputate a finanziare attività finalizzate a migliorare la *governance* del Servizio sanitario nazionale anche al fine di garantire la sostenibilità del sistema sanitario per mantenere e incrementare i livelli di efficienza, efficacia e qualità complessiva, per definire criteri di corretta individuazione dei fabbisogni, per coniugare l’efficienza allocativa e la redistribuzione equitativa delle risorse;

VISTA la nota prot. n. 2681 del 14 marzo 2017 con la quale l’Ufficio di Gabinetto, in merito alla presentazione dei progetti per l’utilizzo dell’Ex Fondo sostitutivo per la riassegnazione di entrate (ex Cap. 3601)” per l’anno 2017, ha richiesto:

- che le proposte da presentare al Ministro fossero riferite a tematiche di prioritario interesse ed utilità per l’amministrazione;

- che le stesse fossero redatte sulla apposita scheda recante la sintetica descrizione del progetto, con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei destinatari, della durata, della spesa annua prevista e di eventuali altri enti coinvolti nel progetto;

CONSIDERATO che nell'Unione Europea ed in particolare in Italia, il settore pubblico deve far fronte a importanti sfide sociali tra le quali: assicurare cure sanitarie di elevata qualità a prezzi accessibili per affrontare l'impatto dell'invecchiamento della popolazione;

CONSIDERATO che per far fronte a tali sfide sono necessarie soluzioni nuove e migliori di quelle attualmente disponibili e che tali soluzioni devono consentire al settore pubblico di migliorare le sue prestazioni in termini di innovazione accrescendo la capacità delle Amministrazioni di promuovere la trasformazione delle soluzioni stesse in realtà produttive e posti di lavoro;

CONSIDERATO che per affrontare la sfida della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale nell'attuale contesto di riferimento la Direzione generale della programmazione sanitaria, in riscontro alla nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 2681 del 14 marzo 2017, ha proposto di promuovere un programma di ricerca e sviluppo finalizzato a identificare un modello per la valutazione degli impatti dell'innovazione tecnologica sugli outcomes e sulla spesa, utile ad individuare la più razionale allocazione delle risorse per un importo massimo complessivo pari a euro 699.960,00;

CONSTATATO che, considerata la natura innovativa della soluzione ricercata, la stessa non risulta reperibile attraverso convenzioni Consip ed offerte nel MePA e pertanto sussistono i presupposti di cui all'art. 1, comma 510, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, per giustificare il ricorso ad acquisizioni in autonomia;

VISTA la nota circolare della Corte dei Conti prot. n. 477 del 3 febbraio 2017 concernente "Acquisto di beni e servizi. Autorizzazioni agli acquisti al di fuori del sistema Consip. Invio alla Corte dei Conti sezione centrale – Sezione centrale di controllo sulla gestione";

CONSIDERATO che il modello da realizzare nell'ambito del progetto "Sanità 2.0" mira a individuare soluzioni innovative per le quali l'Amministrazione intende richiedere una compartecipazione alle spese ai candidati che risulteranno aggiudicatari della gara mediante il ricorso ad appalto pre-commerciale;

VISTA la comunicazione (COM/2007/799) della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 14 dicembre 2007 recante «Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa» che ne delinea principi e approccio;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'Anac del 9 marzo 2016 concernente l'"ambito oggettivo degli appalti pubblici pre-commerciali e disciplina di riferimento" nel quale è precisato che "Gli ulteriori ambiti nei quali l'appalto pre-commerciale può rappresentare un utile, efficace e legittimo strumento di incentivo per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, in modo da soddisfare con i minori costi possibili e i tempi più rapidi esigenze pubbliche che non potrebbero essere altrimenti soddisfatte, sono sicuramente quello sanitario, per assicurare cure sanitarie di elevata qualità a prezzi accessibili (...)";

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli appalti pubblici" e ss. mm. ii, ed in particolare:

- l'art. 158, comma 2, il quale prevede che *"Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente codice, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della"*

sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato”;

- l'art. 4 il quale prevede che *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;*

PRESO ATTO che, ai sensi della normativa su citata, lo svolgimento della procedura di appalto per l'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo in questione non è soggetta all'applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, fatta eccezione per il richiamo all'art.4;

VISTA la comunicazione interpretativa della Commissione (COM/2006/C179/02) relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» il quale prevede *“che le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta”.*

VISTO il Decreto Direttoriale del 13 agosto 2017, recante l'Avviso pubblico per l'iscrizione nell'Elenco di enti pubblici e privati a cui affidare le attività di ricerca e sviluppo su tematiche di interesse della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, pubblicato sul sito del Ministero della salute, il quale ha previsto all'art. 1, comma 2, che *“Le attività di cui al comma 1 potranno avere ad oggetto l'ideazione e la realizzazione di soluzioni innovative destinate al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore”.*

VISTO il decreto direttoriale in data 14 novembre 2017e s.m.i con il quale è stato istituito l'Elenco di enti pubblici e privati cui affidare le attività di ricerca e sviluppo su tematiche di interesse della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, di seguito Elenco;

TENUTO CONTO che nella programmazione degli acquisti, adottata con d.d. 31/10/2017, è previsto il ricorso ad un appalto pre-commerciale ex art. 158, comma 2, del d.lgs. 50 del 2016, per lo svolgimento di un'attività di ricerca e sviluppo finalizzata a identificare un modello per la valutazione degli impatti dell'innovazione tecnologica sugli outcomes e sulla spesa;

VISTO il d.m. 5 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2018, fg.112, con il quale è stato approvato il progetto Sanita 2.0 e la relativa programmazione della spesa da impiegare per la sua realizzazione, mediante, tra l'altro, il ricorso ad un appalto pre-commerciale per un importo massimo di euro 669.585,00;

DATO ATTO che nel citato d.m. viene richiamato il decreto dirigenziale 16 novembre 2017 con il quale era stata indetta una procedura di gara per l'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo finalizzata alla realizzazione del su citato progetto Sanità 2.0, cui erano stati invitati tutti gli enti iscritti nell'elenco di cui al su citato d.d. 14 novembre 2017 per le seguenti materie: *Realizzazione di modelli di analisi dei costi e fabbisogni standard; Analisi per il miglioramento della qualità,*

l'efficienza e l'allocazione delle risorse nel SSN; Rafforzamento del modello istituzionale di Hta nazionale per l'aggiornamento dei LEA e promozione dell'innovazione tecnologica;

CONSIDERATO che, successivamente, rilevato che a causa di un problema nel sistema di acquisizione della posta elettronica certificata della Direzione generale della programmazione sanitaria, talune istanze degli enti interessati all'inserimento nel suddetto Eenco di cui al d.d. 14 novembre 2017 non erano state valutate, si è proceduto a dare impulso alla relativa istruttoria ed altresì a revocare, con d.d. 11 dicembre 2017, la su citata gara al fine di consentire la partecipazione alla stessa anche degli enti che, all'esito dell'eventuale integrazione del d.d. 14 novembre 2017, fossero stati iscritti nel relativo Elenco;

VISTO il d.d. 23 gennaio 2018 con il quale, in esito alla relativa istruttoria, si è proceduto all'integrazione dell'Elenco di cui al d.d. 14 novembre 2017;

RITENUTO, pertanto, di procedere ad una nuova indizione della gara per la realizzazione del progetto Sanita 2.0;

VISTE le linee guida di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC e in particolare: le linee guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate con delibera n. 1005 del 21/09/2016, le vigenti linee guida 5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici", aggiornate con delibera 4 del 10/01/2018 nonché la Delibera numero 157 del 17 febbraio 2016 recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111 e il Comunicato del Presidente dell' Anac del 04/05/2016 sul ricorso al sistema AVCPASS;

DATO ATTO che permane la vigenza della fase transitoria di cui all'art. 216, comma 12, del d.lgs. 50 del 2016;

RITENUTO di integrare la documentazione di gara di cui al d.d. 16 novembre 2017 alla luce delle su citate linee guida e delle richieste di chiarimento pervenute nel corso della precedente procedura di gara;

RITENUTO altresì di dover invitare a partecipare alla procedura di appalto di che trattasi tutti gli enti iscritti nell'Elenco de quo, come da ultimo integrato, per le seguenti materie: *Realizzazione di modelli di analisi dei costi e fabbisogni standard; Analisi per il miglioramento della qualità, l'efficienza e l'allocazione delle risorse nel SSN; Rafforzamento del modello istituzionale di Hta nazionale per l'aggiornamento dei LEA e promozione dell'innovazione tecnologica* nonché per la *Sanità Digitale e sviluppo di nuovi modelli assistenziali* e segnatamente:

1. UNIVERSITÀ L. BOCCONI CER GAS
2. FONDAZIONE PER IL TUO CUORE
3. IRCCS OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ
4. UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
5. CONSORZIO PER LA RICERCA ECONOMICA APPLICATA IN SANITÀ (C.R.E.A. SANITÀ)
6. Università degli Studi di Milano-Bicocca
7. UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
8. UNIVERSITÀ DI PISA – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
9. UNIVERSITÀ DI PISA – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT
10. UNIVERSITÀ DI PISA – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
11. UNIVERSITÀ ROMA TRE – CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA "GIORGIO RECCHIA" (CRISPEL)

DATO ATTO della necessità di approvare con la presente determinazione tutta la documentazione di gara composta dalla lettera di invito e dai relativi allegati;

DETERMINA

Articolo 1 *(Indizione della gara)*

- 1.** E' autorizzato il ricorso ad una procedura autonoma di acquisizione del servizio sussistendo, in considerazione dell'indisponibilità sugli strumenti Consip e MePA di soluzioni compatibili ed idonee allo specifico fabbisogno dell'Amministrazione in premessa indicato, i presupposti di cui all'art. 1, comma 510, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, per giustificare il ricorso ad acquisti autonomi;
- 2.** È indetta una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pre-commerciale ai sensi dell'art. 158, comma 2, del vigente d.lgs. 50 del 2016 per la realizzazione del progetto "Sanità 2.0" volto a promuovere un programma di ricerca e sviluppo finalizzato a identificare un modello per la valutazione degli impatti dell'innovazione tecnologica sugli outcomes e sulla spesa, utile ad individuare la più razionale allocazione delle risorse per un importo massimo complessivo di euro 669.585,00 (Iva inclusa)
- 3.** È approvata tutta l'unita documentazione di gara e specificamente: la lettera di invito e i relativi allegati;
- 4.** Alla procedura di gara sono invitati i seguenti operatori presenti nell'elenco di cui al d.d. 14 novembre 2017 e s.m.i:
 1. UNIVERSITÀ L.BOCCONI CER GAS
 2. FONDAZIONE PER IL TUO CUORE
 3. IRCCS OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ
 4. UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
 5. CONSORZIO PER LA RICERCA ECONOMICA APPLICATA IN SANITÀ (C.R.E.A. SANITÀ)
 6. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
 7. UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
 8. UNIVERSITÀ DI PISA – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
 9. UNIVERSITÀ DI PISA – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT
 10. UNIVERSITÀ DI PISA – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
 11. CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA "GIORGIO RECCHIA" (CRISPEL)
- 5.** L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
- 6.** La spesa complessiva di cui alla presente procedura, ivi incluso il contributo obbligatorio in favore dell'ANAC di cui alla deliberazione 21 dicembre 2016 pari a € 375,00, graverà sul capitolo 2133 del bilancio di previsione del Ministero della Salute per l'esercizio finanziario 2017.

Articolo 2 *(Nomina responsabile del procedimento e del direttore dell'esecuzione del contratto)*

- 1.** È nominato responsabile del procedimento, la dott.ssa Paola Francesca Benvenuto, in qualità di Direttore dell'Ufficio 1, "Affari generali e Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria".

2. È nominato responsabile dell'esecuzione del contratto il Direttore generale della programmazione sanitaria.

3. In considerazione del carattere innovativo dei servizi richiesti per la verifica del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali poste a carico degli aggiudicatari sarà nominata una commissione di esperti individuati tra i dipendenti del Ministero della salute e/o tra esperti esterni con qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche dell'atto negoziale di che trattasi e in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità.

4. Il costo per la nomina di esperti esterni con professionalità non presenti all'interno dell'organizzazione ministeriale, che si rendesse necessaria in sede di esecuzione del contratto per le finalità di cui al comma 3, non potrà superare la cifra di euro 15.000,00 euro prevista per tale finalità nell'ambito del progetto Sanità 2.0, mentre non sono previsti oneri per i dipendenti del Ministero.

Articolo 3

(Criteri di individuazione della commissione giudicatrice)

1. La valutazione delle offerte dal punto di vista amministrativo e tecnico ed economico sarà effettuata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, da una commissione giudicatrice interna al Ministero della Salute, nominata dal Direttore Generale della Programmazione sanitaria dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. La commissione sarà composta da un numero di tre membri interni alla stazione appaltante, i quali al fine di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

a) essere dipendente in servizio presso il Ministero della Salute;

b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;

c) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto. Rientrano tra gli incarichi di cui alla predetta lettera, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, quelli di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, project manager o responsabile dell'esecuzione del contratto, e/o aver lavorato in uno dei seguenti settori cui afferisce l'oggetto dell'affidamento: programmazione sanitaria, analisi aspetti economico-patrimoniali dei bilanci degli enti del SSN e definizione del fabbisogno finanziario del SSN, verifica, monitoraggio e controllo dell'assistenza sanitaria, ricerca sanitaria, monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, predisposizione dei piani di settore, programmazione dell'offerta di prestazioni e delle reti sanitarie, .

d) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;

e) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia;

3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del Codice degli appalti.

4. I membri, ivi compreso il Presidente, saranno individuati a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.

5. La durata dei lavori della commissione aggiudicatrice prevista per la valutazione delle offerte tecniche è stimata in massimo di sei mesi, salvo diverse esigenze del Ministero eventualmente intervenute. Dette sedute saranno articolate in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati alla Commissione.

6. I lavori della Commissione potranno svolgersi in videoconferenza e con l'ausilio di strumenti telematici, dandone atto in maniera puntuale nel verbale della seduta di riferimento.

Articolo 4
(Pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della salute, nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di Gara e contratti.
2. Le pubblicazioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'articolo 29, comma 4-bis, del d.lgs. n- 50 del 2016

Roma, 16.02.2018

F.to
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea Urbani)



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
SANITARIA

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
PEC: dgprog@postacert.sanita.it

Registro – classif:

Spett.le

OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RICERCA E SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SANITÀ 2.0” MEDIANTE APPALTO PRE-COMMERCIALE EX ART.158, II COMMA D. LGS. 18 APRILE 2016, N.50 E SS. MM. E II. – CIG_____.

Il Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, con decreto direttoriale in data 16 febbraio 2018, ha stabilito di procedere all’affidamento di un servizio di ricerca e sviluppo (R&S), per la realizzazione del progetto Sanità 2.0, ai sensi dell’art. 158 del vigente d.lgs. 50 del 2016 (di seguito Codice dei Contratti Pubblici) e pertanto ha avviato una procedura di appalto pre-commerciale da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Codesto Ente, iscritto nell’Elenco degli enti pubblici e privati cui affidare le attività di ricerca e sviluppo su tematiche di interesse della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria di cui al d.d. 14/11/2017 e s.m.i. per le materie afferenti il progetto di che trattasi, è invitato a partecipare alla predetta procedura, alle condizioni e con le modalità di seguito esplicitate.

1. INTRODUZIONE

Nell’Unione Europea ed in particolare in Italia, il settore pubblico deve far fronte a importanti sfide sociali tra le quali quella di assicurare cure sanitarie di elevata qualità a prezzi accessibili per affrontare l’impatto dell’invecchiamento della popolazione. Per far fronte a tali sfide sono necessarie soluzioni nuove e migliori di quelle attualmente disponibili. Tali soluzioni devono consentire al settore pubblico di migliorare le sue prestazioni in termini di innovazione accrescendo la capacità delle Amministrazioni di promuovere la trasformazione delle soluzioni stesse in realtà produttive. In siffatto contesto la Direzione generale della programmazione sanitaria ha inteso promuovere un programma di ricerca e sviluppo (R&S) innovativo finalizzato ad individuare la più razionale allocazione delle risorse denominato “Progetto Sanità 2.0” ricorrendo all’appalto pre-commerciale (“PCP”) che è un nuovo metodo di approvvigionamento che attualmente si sta diffondendo in molti Stati membri dell’Unione Europea.

L’appalto pre-commerciale è caratterizzato dai seguenti elementi principali:

- viene utilizzato per l’acquisto dei soli servizi di R&S per la ideazione e realizzazione di soluzioni innovative non presenti sul mercato, e l’autorità aggiudicatrice non avoca a sé lo sfruttamento esclusivo a fini propri dei risultati di R&S;

- i rischi e i benefici vengono condivisi tra l'acquirente pubblico e il prestatore di servizi di R&S, ivi inclusa la condivisione dei costi e dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

Il PCP è un processo competitivo organizzato in più fasi, al fine di condurre attività di R&S sino allo sviluppo iniziale di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentali. L'obiettivo è la soluzione di una importante sfida tecnica.

Il numero di fornitori può diminuire da una fase all'altra, selezionando così i fornitori che meglio rispondono alle sfide tecniche alla base del PCP. Le fasi del processo competitivo con riferimento alla presente procedura attengono:

- 1) all'elaborazione della soluzione al problema proposto e alla definizione di un piano esecutivo delle attività necessarie alla ricerca, sviluppo sperimentale e verifica sperimentale della soluzione proposta (Fase 1),
- 2) allo sviluppo sperimentale della soluzione in ambienti controllati ed alla verifica sperimentale della stessa in contesti simulati (Fase 2).

2. CONTESTO NORMATIVO

Ai sensi dell'art.158, 2 comma del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss. mm. e ii., *“Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente codice, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato”*.

Il presente disciplinare di gara tiene, dunque, in conto la Comunicazione della Commissione Europea COM (2007) 799 *“Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa”* e dal relativo complemento SEC (2007) 1668 *“Esempio di un possibile approccio per l'appalto dei servizi di R&S che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato, ovvero gli appalti pre-commerciali”*.

Lo svolgimento della procedura non è soggetta all'applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, fatta eccezione per il richiamo all'art.4, il quale stabilisce: *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”*.

Ulteriori disposizioni contenute nel si applicano Codice dei Contratti Pubblici soltanto se espressamente menzionate nella documentazione di gara.

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto “Sanità 2.0” si propone di promuovere un programma di ricerca e sviluppo finalizzato a identificare un modello per la valutazione degli impatti dell'innovazione tecnologica sugli outcomes e sulla spesa, utile ad individuare la più razionale allocazione delle risorse.

La soluzione andrà testata con specifico riferimento alle principali patologie, quali obesità, diabete e, per quanto concerne l'area delle cronicità, malattie neoplastiche (carcinoma mammario; neoplasia colon-retto; neoplasia polmonare; melanoma; tumore maligno della prostata) e malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa; insufficienza cardiaca cronica; ictus cerebrale; ipercolesterolemia).

Ciò ricomprende lo sviluppo di un sistema che implementi la soluzione proposta, che si dovrà contraddistinguere per efficienza (intesa come capacità di generare risparmi di costi ovvero aumento della qualità dell'assistenza a parità di risorse), economicità (intesa come possibilità di essere applicata dal punto di vista pratico a costi contenuti) e multiparametricità (intesa come capacità della soluzione di misurare un insieme di parametri adeguato ad alimentare modelli previsionali di elevata precisione).

La descrizione della soluzione ricomprenderà, tra l'altro:

- gli elementi qualificanti la soluzione stessa;
- i principi tecnico-scientifici o le evidenze empiriche sui quali la soluzione si basa;
- le motivazioni sulle quali si basa l'aspettativa che la soluzione sia adeguata al soddisfacimento della

- sfida posta e che possa raggiungere elevate prestazioni, in termini di funzionalità e di economicità;
- la descrizione delle modalità con cui si intenderà misurare, stimare o prevedere i termini di qualità funzionale e di economicità della soluzione;
 - le motivazioni per le quali la soluzione rispetta i vincoli richiesti.

La soluzione proposta trova implementazione in un sistema, che andrà sviluppato nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Il sistema che implementa la soluzione potrà essere una composizione, ad esempio e non limitatamente di qualunque tipo di tool, software, procedura, contributo umano, integrazione di flussi informativi e basi di conoscenza interni ed esterni al sistema informativo del Ministero NSIS, pre-esistenti o non, sensori, dispositivi di interazione uomo-macchina, modello di valutazione o di calcolo che possa realizzare una risposta efficace ed efficiente alla sfida posta.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, applicando metodi sistematici e controllati, si dovrà dimostrare, stimare o motivare come il sistema possa soddisfare la sfida definita nella presente sezione.

In nessun caso possono, pena l'esclusione, essere presentate proposte già presenti sul mercato o già presentate, sviluppate e/o finanziate con risorse pubbliche o private.

4. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione dei servizi, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo quadro, è individuato fin d'ora in via esclusiva, quale foro competente, quello di Roma.

5. OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento di servizi di ricerca e sviluppo di cui all'Allegato 1 – **“Specifiche tecniche”**, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nella presente Lettera di invito e nei suoi allegati.

La presente gara di appalto pre-commerciale è strutturata in un unico lotto, per il quale è previsto, limitatamente alla Fase 2, un Accordo Quadro per la realizzazione di servizi di ricerca e sviluppo, denominato “Progetto Sanità 2.0.” - CIG:_____

Gli operatori procederanno:

- **nella Fase 1** (Elaborazione della soluzione e pianificazione esecutiva), alla progettazione della soluzione. Alla Fase 1 partecipano tutti gli operatori invitati che presenteranno rituale domanda nei termini. Non è contemplato alcun rimborso e/o corrispettivo per la partecipazione alla Fase 1. Al termine della fase 1, verrà selezionato un gruppo ristretto con un massimo di 3 (tre) aggiudicatari;
- **nella Fase 2** (Sviluppo sperimentale e verifica sperimentale), allo sviluppo della soluzione, alla sua verifica sperimentale in contesti simulati, con specifico riferimento alle principali patologie quali obesità, diabete e, per quanto concerne l'area delle cronicità, malattie neoplastiche (carcinoma mammario; neoplasia colon-retto; neoplasia polmonare; melanoma; tumore maligno della prostata) e malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa; insufficienza cardiaca cronica; ictus cerebrale; ipercolesterolemia). Alla Fase 2 partecipano i candidati selezionati all'esito della Fase 1. Per la partecipazione alla Fase 2 è previsto il riconoscimento, per ciascun partecipante, di un corrispettivo pari a €182.946,00 (centoottantadue milanovecentoquarantasei/00), oltre Iva.

L'offerta tecnica che i concorrenti interessati presenteranno a fronte della presente Lettera di invito atterrà alla sola “Fase 1” relativa alla progettazione della soluzione e alla definizione di un piano esecutivo delle attività di ricerca e sviluppo.

L'offerta economica che i concorrenti interessati presenteranno a fronte della presente Lettera di invito atterrà alla sola “Fase 2” relativa allo sviluppo sperimentale della soluzione in ambienti controllati ed alla verifica sperimentale della stessa in contesti simulati.

Gli aggiudicatari della Fase 1 verranno chiamati a sottoscrivere un Accordo Quadro, secondo il format in **Allegato 2 - “Schema di accordo quadro”**, che disciplinerà i rapporti tra le parti durante il prosieguo della procedura, nonché le successive situazioni giuridiche aventi ad oggetto i risultati dell'attività di ricerca e sviluppo.

L'aggiudicazione diventerà efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dalla lex specialis.

Il contratto verrà perfezionato nelle forme della scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, ai sensi dell'art.32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici. Le spese inerenti alla

stipulazione del contratto (in particolare: diritti di rogito e di segreteria, imposta di registro e imposta di bollo - telematica), sono a carico dell'altro contraente aggiudicatario (art. 16-bis del Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440. Il versamento delle spese contrattuali deve essere effettuato prima della stipulazione del contratto, secondo quanto comunicato dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con atto motivato alla sospensione, all'annullamento, al ritiro o alla revoca della presente procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione o di indire una nuova gara.

In qualsiasi fase della procedura, l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, rimodulare o interrompere il progetto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o per mancanza di copertura finanziaria non imputabile all'amministrazione e/o per qualsivoglia ragione di opportunità senza che ciò possa ingenerare responsabilità di qualsiasi genere nei confronti dei soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione o che siano risultati aggiudicatari, fatto salvo il diritto al compenso maturato per l'attività effettivamente svolta, alle condizioni che saranno specificate nell'accordo quadro.

Inoltre Codesto Ente dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pubblicati sul sito internet del Ministero della salute, come pure **dell'Allegato 3 –“Protocollo di legalità”**, impegnandosi ad uniformarsi ai relativi contenuti. **La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.**

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel “Codice di comportamento del Ministero della Salute” del Ministero della Salute di cui al link di collegamento alla pagina del Sito del Ministero con le informazioni relative al “Codice di comportamento del Ministero della Salute” del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_minpag_1130_listaFile_itemName_3_file.pdf. A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti di cui al predetto link.

6. VALORE DELL'APPALTO

L'importo massimo complessivo per la realizzazione del progetto, considerando la partecipazione di tre operatori alla Fase 2, è pari a € 548.838,00 (Euro cinquecentoquarantottomilaottocentotrentotto/00), oltre Iva.

Ai fini dell'appalto, per un singolo intero progetto di ricerca e sviluppo sono previsti i seguenti importi a base di gara:

- **per la Fase 1** nessun rimborso e/o corrispettivo
- **per la Fase 2** € 182.946,00 (centoottantadue milanovecentoquarantasei/00) oltre Iva, da intendersi quale quota massima di compartecipazione a carico della Stazione Appaltante, assumendo un costo totale del progetto non inferiore a euro 261.351,42, oltre Iva.

Almeno il 70% del valore dei servizi di Ricerca e Sviluppo dovrà essere svolto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

Il computo degli oneri della sicurezza inerenti i rischi scaturenti dall'esecuzione del singolo progetto sono di pertinenza esclusiva dell'offerente, unico soggetto a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso. Essi dovranno essere specificatamente quantificati ed indicati nell'Offerta Economica (**Allegato 4 “Schema Offerta Economica”**) quale componente specifica di essa.

Codesto ente prende atto che l'Amministrazione, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento alla sola Fase 2, prima della sottoscrizione del contratto quadro, adotterà, salvo i casi di esclusione previsti da legge, il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” ove sussistano rischi specifici da interferenza legati alla predetta Fase, indicando i costi relativi alla sicurezza, che potranno variare da aggiudicatario ad aggiudicatario in considerazione della specificità della soluzione proposta. Essendo richiesta una compartecipazione dell'operatore al costo del servizio, detti oneri resteranno in ogni caso definitivamente a carico dell'operatore economico e di essi dovrà essere fornita prova documentale in sede di esecuzione

dell'accordo quadro. La mancata prova della copertura dei predetti oneri costituisce inadempimento grave e giustificherà la risoluzione dell'accordo quadro e il rifiuto di pagamento di qualsivoglia somma.

Codesto Ente prende atto, altresì, che il corrispettivo previsto per la realizzazione della Fase 2 nel relativo Accordo quadro potrà subire una riduzione in conseguenza di indicazioni degli organi di controllo ovvero della minore disponibilità delle risorse finanziarie delle amministrazione o dell'entrata in vigore di nuove norme.

7. DURATA DELL'APPALTO

La Fase 1 avrà durata pari a 1 (un) mese.

La Fase 2, preceduta dalla sottoscrizione di apposito accordo quadro con ciascun candidato ammesso, avrà durata pari a 12 (dodici) mesi.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto potestativo di disporre una proroga della durata dell'Accordo Quadro che sarà stipulato con l'Aggiudicatario. Resta inteso che non potrà prorogare la durata dell'Accordo Quadro oltre 12 mesi dalla scadenza.

8. OPERATORI ECONOMICI

Sono ammessi alla presente procedura gli enti iscritti nell'elenco formato in esecuzione del Decreto Direttoriale 14/11/2017 s.m.i, in relazione alla specifica materia oggetto del bando che alla data di presentazione della domanda:

- ✓ non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare;
- ✓ abbiano effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o registri, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara e siano in possesso di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni rilasciate in materia ai sensi della normativa dalle competenti autorità.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e – ove richiesti nel presente documento– di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale come sopra descritti, avverrà sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 81 del Codice dei Contratti Pubblici attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e della delibera ANAC n. 111 del 20/12/2012. Resta comunque ferma la facoltà della stazione appaltante di fare la verifica sugli altri partecipanti, ove lo ritenga opportuno.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificamente a:

Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 – ROMA

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23.03.2018 (ventitré marzo duemila diciotto) (Roma – UTC+1), un unico plico il quale, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro manomissioni.

Il plico dovrà recare all'esterno:

- a) la denominazione o ragione sociale del concorrente;
- b) indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia), nonché se disponibile numero di fax;
- c) la dicitura: **«PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RICERCA E SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SANITÀ 2.0” EX ART.158, COMMA 2, del D. LGS. 18 APRILE 2016, N.50 E SS. MM. E II»**.

Il plico deve recare, esternamente e in maniera ben leggibile, la seguente dicitura: **“NON APRIRE, CONTIENE OFFERTA PER GARA D'APPALTO”**.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) "A – Domanda di partecipazione e Documentazione amministrativa";
- 2) "B - Offerta tecnica";
- 3) "C - Offerta economica".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o formulate con alternative.

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta c/o presso l'Ufficio Accettazione Corrispondenza del Ministero della Salute ubicato in Roma, Viale Giorgio Ribotta n.5 CAP 00144, (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 16:00, e il giorno 23.03.2018 fino alle ore 12.00), che rilascerà apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro posto dall'Ufficio accettazione corrispondenza con l'attestazione del giorno e dell'ora dell'arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione). Stante la stretta connessione tra le modalità di inoltro del plico e la verificabilità del rispetto del termine (previsto dalla legge) e, comunque, a garanzia della par condicio si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l'offerta non sarà presa in considerazione.

Si informa che i plichi saranno aperti, in seduta pubblica, presso:

Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Viale Ribotta, 5
00144 – ROMA

il giorno **che verrà successivamente comunicato.**

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega), nel numero di uno per ogni concorrente, sono ammessi a presenziare alla seduta di gara.

10. CONTENUTO DELLA BUSTA A – “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

All'interno della Busta A – “Domanda di partecipazione e Documentazione amministrativa” deve essere contenuta:

- a) la presente Lettera di invito, controfirmata per accettazione dal legale rappresentate del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante in ogni singola pagina, a pena di esclusione;
- b) la domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui **all'Allegato A – “Domanda di partecipazione e Documentazione Amministrativa”**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante; il legale rappresentante (ovvero il procuratore del legale rappresentante) dovrà dare indicazione del domicilio eletto, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) ovvero del numero di fax, se disponibile, al fine dell'invio delle comunicazioni inerenti alla procedura;
- c) fotocopia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità, passaporto, ecc.), in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la domanda e la Lettera di invito;
- d) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- e) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un

- fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici;
- f) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del medesimo Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
 - g) il protocollo di legalità di cui all'allegato 3 della presente Lettera di invito debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente;
 - h) l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario, come richiesto dal successivo paragrafo 17;
 - i) ricevuta contributo di partecipazione alla gara, come specificato al successivo paragrafo 20.

11. **FORMULAZIONE DELLE OFFERTE**

L'offerta dovrà essere composta da un'offerta tecnica e da un'offerta economica.

Sia l'offerta tecnica, sia l'offerta economica, sia l'eventuale dichiarazione circa la riservatezza delle informazioni in caso di istanza di accesso agli atti (vedasi par. 11.1) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'offerente (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'offerente).

La mancata sottoscrizione delle offerte potrà essere sanata ai sensi del paragrafo 11.3, a condizione che esse siano riconducibili al concorrente.

Come già precisato al paragrafo 9, le offerte dovranno essere presentate nelle buste recanti all'esterno la denominazione del concorrente, la dicitura rispettivamente "*Offerta tecnica*" e "*Offerta economica*" e l'oggetto del presente procedimento "*Progetto Sanità 2.0*".

La busta contenente l'offerta tecnica e la busta contenente l'offerta economica andranno quindi inserite nel plico esterno, unitamente alla busta contenente la "*Domanda di Partecipazione e Documentazione Amministrativa*".

11.1 OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta in conformità alle modalità indicate nel documento descrittivo "*Specifiche tecniche*" e nella presente "*Lettera di invito*", secondo il modello di cui **all'Allegato B – "OFFERTA TECNICA"**.

L'offerta tecnica atterrà alla sola "Fase 1" relativa alla progettazione della soluzione e alla definizione di un piano esecutivo di dettaglio.

Si rappresenta che, al fine di consentire la valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione, la stessa offerta deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al successivo paragrafo 15.2.

Si rappresenta altresì che eventuali scostamenti, difformità o carenze rispetto ai requisiti indicati nel documento descrittivo "*Specifiche tecniche*" e nella presente "*Lettera di invito*", nonché rispetto allo schema per l'offerta tecnica, non determineranno l'esclusione dell'offerta dalla procedura rilevando, invece, in termini di valutazione tecnica.

Al documento "Offerta tecnica" in originale dovranno essere aggiunte due copie su formato elettronico, su supporto conforme agli standard industriali più diffusi (ad esempio, USB flash memory, CD o DVD).

L'offerta tecnica, in ogni caso, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'indicazione dei nominativi e delle generalità (nome, cognome, data di nascita) e dei Curriculum dei componenti necessari del gruppo di lavoro (**e non anche di quelli aggiuntivi ed eventuali**) richiesti dalla presente Lettera di invito e, specificatamente, di uno (1) Project Manager o Coordinatore del Gruppo di Lavoro, di tre (3) Ricercatori Seniores e tre (3) Ricercatori Iuniores, come da seguente tabella riepilogativa:

Tabella 1 – Composizione minimale del gruppo di lavoro

DESCRIZIONE	Numero risorse	Ore lavoro di impiego stimato per ciascuna categoria di risorse *	Requisiti di esperienza
	Minimo richiesto	Minimo richiesto	
PROJECT MANAGER	1	1.000	Ricercatore esperto in almeno una delle materie oggetto del progetto Sanità 2.0, con anzianità lavorativa di almeno 10 (dieci) anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), che abbia svolto il ruolo di project manager in almeno un progetto di ricerca. Il project manager svolgerà il ruolo di responsabile scientifico del progetto e dei suoi risultati.
Ricercatore Senior	3	800	Ricercatore con esperienza lavorativa nel settore della ricerca indicato o nella soluzione proposta di almeno 6 (sei) anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento).
Ricercatore Junior	3	875	Ricercatore con esperienza lavorativa nel settore della ricerca indicato o nella soluzione proposta di almeno due (2) anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento).

Dei tre (3) ricercatori seniores richiesti, almeno 1 dovrà possedere una specializzazione in medicina in una delle materie afferenti alle patologie in relazione alle quali andrà testata la soluzione proposta (diabetologia, oncologica, cardiologia e cronicità).

L'offerta tecnica dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dai curricula vitarum et studiorum dei membri che integrano la composizione minimale del gruppo di lavoro.

Relativamente al diritto di accesso agli atti previsto dall'art.53 del Codice dei contratti pubblici, il concorrente, qualora le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ed a giustificazione della medesima rivestano carattere di segreto tecnico e/o commerciale, è tenuto a rendere comprovata e motivata dichiarazione .

La mancata produzione della suddetta dichiarazione ovvero la produzione della dichiarazione non adeguatamente comprovata e motivata libera il Ministero dall'obbligo di notifica di eventuali richieste di accesso. Si precisa che in mancanza della suddetta dichiarazione, l'offerta tecnica sarà considerata

interamente ostensibile.

Si precisa che dalla suddetta documentazione non potranno desumersi elementi di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara.

11.2 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando i modelli di cui **all'Allegato C – OFFERTA ECONOMICA**, tenendo in considerazione che il costo totale del singolo progetto non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, a euro 261.351,42, oltre Iva e che il Ministero parteciperà al predetto costo nella misura massima di euro 182.946,00, oltre Iva.

L'offerta economica deve contenere la descrizione dei profili delle risorse che verranno impiegate nella elaborazione, nello sviluppo e nella verifica della soluzione sperimentale (Fase 2 del Progetto) e l'indicazione, per ciascuna categoria di risorse, delle ore lavoro di impiego per tutta la durata della Fase 2 (12 mesi).

Il gruppo di lavoro nella sua composizione minimale di persone e ore di lavoro potrà in ogni caso essere integrato con ulteriori risorse e ore di lavoro, rispetto al numero minimo richiesto.

Il costo **(X)** del gruppo di lavoro nella sua composizione minimale (che dovrà comunque essere puntualmente rendicontato) al netto dell'Iva, maggiorato

- (i) degli oneri per la sicurezza **(W)**,
- (ii) dei costi per il personale ulteriori rispetto a quelli sostenuti per assicurare il gruppo di lavoro nella sua composizione minimale **(Y)**,
- (iii) di ulteriori costi in quanto ritenuti necessari all'implementazione della soluzione proposta **(Z)**;

costituirà il **prezzo pieno proposto dall'offerente** che è il prezzo che sarebbe richiesto dall'Offerente medesimo nell'ipotesi in cui i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione della Fase 2 fossero interamente trattenuti dalla stazione appaltante. Il prezzo pieno proposto dall'offerente dovrà essere complessivamente uguale o superiore all'importo di € 261.351,42 Iva esclusa, **a pena di esclusione**. Tale importo rappresenta il costo minimo stimato come necessario per la realizzazione del progetto.

La differenza tra il **prezzo pieno proposto dall'offerente** ed il valore minimo richiesto di € 261.351,42 Iva esclusa esprime il **valore dell'offerta**, fermo restando che il contributo erogato a carico dal Ministero a ciascun candidato ammesso a partecipare alla Fase 2 sarà in ogni caso pari a € 182.946,00 IVA esclusa.

Tutti i costi di cui alle lettere (X) (Y) (W) (Z) indicati nell'offerta dovranno essere integralmente documentati e rendicontati in sede di esecuzione dell'accordo quadro. La mancata giustificazione dei costi indicati in sede di offerta costituirà inadempimento grave e comporterà la risoluzione dell'accordo quadro e il rifiuto di pagamento integrale o parziale delle somme dovute in forza dello stesso, alle condizioni ivi stabilite.

11.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara,

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

11.4 AVVALIMENTO

In considerazione della particolare tipologia dell'appalto pre-commerciale, dei requisiti minimi previsti la Stazione Appaltante non ammette l'avvalimento.

11.5 SUBAPPALTO

La Stazione Appaltante non ammette il subappalto, né la cessione totale o parziale del contratto.

12. COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 19.3 della presente Lettera di invito (richiesta di chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) o al numero di fax, se disponibile, indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi degli artt.32, 74, 75, 76 e131 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC.

Eventuali modifiche del domicilio eletto, dell'indirizzo elettronico, indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

13. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

I Concorrenti saranno valutati nel rispetto del principio di non discriminazione, e secondo quanto previsto dall'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici. Ai fini della valutazione, la stazione appaltante si avvarrà per l'esame della documentazione amministrativa nonché dell'offerta tecnica e di quella economica, di un'unica Commissione di valutazione, composta da tre componenti di cui uno esperto di normativa sugli appalti e due esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, secondo quanto indicato nel decreto di indizione della presente gara, pubblicato sul sito internet del Ministero della salute nella sezione Bandi di Gara.

Al fine di garantire imparzialità e trasparenza, la nomina dei commissari e la costituzione delle Commissioni di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

I componenti delle Commissioni di valutazione, sono nominati secondo i criteri di individuazione indicati nella determina di indizione.

Ciascun componente delle Commissioni di valutazione dovrà firmare la Dichiarazione di assenza di

conflitto d'interesse e di tutela della riservatezza.

Si precisa che i lavori della Commissione potranno svolgersi in videoconferenza e con l'ausilio di strumenti telematici, dandone atto in maniera puntuale nel verbale della seduta di riferimento.

14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in funzione dei parametri e dei fattori ponderali indicati nel seguente par. 15.

Nel giorno e ora stabiliti, la Commissione, nella prima seduta aperta al pubblico, procederà:

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfacciano le condizioni di partecipazione stabilite dal presente disciplinare di gara e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, le necessarie integrazioni e chiarimenti, come disciplinato al paragrafo 11.3, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute pubbliche (di seguito indicate), potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede del Ministero della Salute, dovrà essere comunicato via email all'indirizzo: **dgprog@postacert.sanita.it**, all'attenzione **dell'Ufficio I della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria**, entro il giorno precedente la data di seduta.

L'accesso e la permanenza del rappresentante del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso il Ministero della Salute ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

Al fine di consentire al personale del Ministero della Salute di procedere alla sua identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi presso la sede del Ministero della Salute almeno 10 (dieci) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.

La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente Lettera di invito. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di dieci giorni.

Successivamente, nel corso della medesima seduta o in successiva, la Commissione procederà all'apertura delle offerte tecniche, per l'attribuzione dei punteggi ai fini dell'aggiudicazione, in seduta privata.

La Commissione provvederà alla valutazione degli elementi di ogni singola offerta tecnica e all'attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto specificato nel seguente paragrafo 15, redigendo appositi verbali.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, verrà fissata dalla stazione appaltante, con congruo anticipo, previa comunicazione, un'apposita seduta pubblica per procedere alla comunicazione dei punteggi tecnici assegnati ai singoli concorrenti, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei singoli concorrenti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di dieci giorni, sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti.

Successivamente, la Commissione provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 15.3.

Nel corso della medesima seduta o in successiva, si procederà, quindi, all'attribuzione dei punteggi

mediante applicazione della formula indicata al successivo paragrafo 15 e a stilare la graduatoria di gara. L'aggiudicazione definitiva verrà disposta nei confronti dei tre soggetti che avranno presentato le offerte economicamente più vantaggiose, e cioè che avranno ottenuto i punteggi complessivi più alti, a seguito della somma dei punteggi complessivi attribuiti, risultanti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, a condizione che l'offerta tecnica abbia conseguito il punteggio minimo per ciascun criterio, come specificato al successivo paragrafo 15.2.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e per il prezzo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e aggiudica l'appalto ai tre concorrenti che hanno presentato le migliori offerte, trasmettendo gli atti di gara alla Stazione appaltante per la relativa determinazione di aggiudicazione definitiva.

I requisiti di partecipazione saranno comprovati in capo agli aggiudicatari come indicato al paragrafo 16. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni sarà considerata come rifiuto di stipula dell'aggiudicatario e sarà disposta l'esclusione del concorrente e la segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

15. METODO DI VALUTAZIONE

15.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un totale complessivo di 100 punti, così suddivisi:

	<u>punteggio massimo</u>
<u>Offerta tecnica</u>	<u>90</u>
<u>Offerta economica</u>	<u>10</u>
<u>totale</u>	<u>100</u>

15.2. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.

All'offerta tecnica verrà attribuito un massimo di 90 punti, sulla base degli elementi di valutazione indicati nella seguente tabella 2- "Criteri di valutazione: criteri e sub-criteri".

La tabella contiene i seguenti criteri: Sfida, Impatto, Multiparametricità e Qualità. Ciascun criterio è suddiviso in sub-criteri. L'ultima colonna della tabella indica i punteggi minimi che l'offerta tecnica dovrà raggiungere per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I criteri che prevedono il raggiungimento di punteggi minimi sono i seguenti: Sfida, Impatto, Multiparametricità e Qualità.

Ai fini dell'attribuzione del "Punteggio Tecnico", le offerte tecniche saranno valutate sulla base delle seguenti modalità. La tabella sottostante riporta i criteri di valutazione; in particolare: - nella colonna identificata dalla lettera D/T vengono indicati con la lettera "T" i "criteri che prevedono assegnazione di punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara, e con la lettera "D" i "criteri che prevedono assegnazione di punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice;

Tabella 2 - Criteri di valutazione: criteri e sub-criteri

	Criteri di valutazione (CRITERI E SUB-CRITERI)	<u>PESI</u>	<u>D/T</u>	<u>PUNTEGGIO MINIMO</u>
C	Sfida	40		> 20
C1	Potenzialità della soluzione e del programma di ricerca di soddisfare la sfida proposta nel rispetto dei vincoli e dei requisiti posti	25	D	
C2	Livello di innovazione (motivato dagli offerenti)	15	D	
I	Impatto	20		> 10
I1	Impatto generale ed effetti moltiplicatori	15	D	
I2	Impatto funzionale, organizzativo ed economico dell'adozione della soluzione nel contesto proposto (Ministero della Salute, Direzione della programmazione sanitaria) ed in altri contesti (di altre Pubbliche Amministrazioni o del settore privato)	5	D	
	Multiparametricità	15		> 7,5
S1	Rilevanza e complessità dei parametri contemporaneamente utilizzati dalla soluzione proposta	15	D	
Q	Qualità	15		> 7,5
Q1	Qualità dei documenti presentati dall'Offerente (focus sulla soluzione alla sfida)	4	D	
Q2	Anni di esperienza migliorativa per la figura professionale del Project manager: Saranno valutati gli anni di anzianità lavorativa aggiuntivi offerti per la predetta figura rispetto a quanto previsto nel paragrafo 11.1 della Lettera di invito. Verranno assegnati: 0 punti per esperienza inferiore a 10 anni •50% del PTmax per esperienza > 10	3	T	

	<p>anni fino a 15 anni</p> <ul style="list-style-type: none"> •100% del PTmax per esperienza > 15 anni 			
Q3	<p>Esperienza migliorativa nello svolgimento delle funzioni di Project manager:</p> <p>Sarà valutato il numero dei progetti di ricerca per i quali è stato svolto il ruolo di project manager rispetto a quanto previsto nel paragrafo 11.1 della lettera di invito.</p> <p>Verranno assegnati:</p> <p>0 punti per numero progetti non superiore a 1</p> <ul style="list-style-type: none"> •50% del PTmax per numero progetti > 1 e fino a 3 •100% del PTmax per numero progetti > 3 	5	T	
Q4	<p>Anni di esperienza migliorativa per la figura professionale del Ricercatore Senior:</p> <p>Saranno valutati gli anni di anzianità lavorativa aggiuntivi offerti per la predetta figura rispetto a quanto previsto nel paragrafo 11.1 della lettera di invito.</p> <p>Verranno assegnati:</p> <p>0 del PTmax per esperienza < 6 anni</p> <ul style="list-style-type: none"> •50% del PTmax per esperienza > 6 anni fino a 8 anni •100% del PTmax se esperienza > 8 anni 	3	T	
	TOTALE	90		

Ciascun membro della Commissione tecnica assegnerà una valutazione, espressa mediante un coefficiente da 0 a 1, come indicato in seguito nella Tabella 3, a ognuno dei sub-criteri di cui alla Tabella precedente.

Tabella 3 - “Coefficienti di valutazione”

Coefficiente	Giudizio sommario	Descrizione
1	Eccellente	Tutti gli aspetti riguardanti il subcriterio sono analizzati in modo particolarmente chiaro ed esaustivo, inoltre sono presenti ulteriori elementi, non espressamente richiesti che aggiungono un significativo valore aggiunto alla soluzione
0,8	Buono	Tutti gli aspetti riguardanti il subcriterio sono analizzati in modo chiaro ed esaustivo
0,6	Sufficiente	Tutti gli aspetti riguardanti il subcriterio sono almeno sufficientemente analizzati
0,4	Insufficiente	Alcuni aspetti riguardanti il subcriterio non sono sufficientemente analizzati
0,2	Gravemente insufficiente	Nessun aspetto riguardante il subcriterio è stato sufficientemente analizzato
0	Pessimo	Nessun aspetto riguardante il subcriterio è presente

Il valore del coefficiente provvisorio B_i (ove i è il sub-criterio) sarà determinato dalla media dei coefficienti attribuiti dai membri della Commissione. Il punteggio per ciascun sub criterio sarà quindi attribuito all’Offerta Tecnica del concorrente applicando la seguente formula:

$$(B_i * Q_i)$$

dove:

B_i = coefficiente compreso tra 0 ed 1, attribuito in base alla Tabella 3;

Q_i = fattore ponderale (singolo peso) attribuito a ogni sub-criterio (come descritto nella Tabella 3).

La somma dei punteggi parziali attribuiti a ciascun sub-criterio dei quattro criteri determinerà il punteggio complessivo assegnato a ciascuno dei quattro criteri.

La somma dei punteggi parziali attribuiti per ciascun criterio determinerà il punteggio finale attribuito all’Offerta Tecnica (P_{tec}), sulla base della seguente formula:

$$P_{tec} = \sum(B_i * Q_i)$$

Nei conteggi per l’attribuzione di tutti i punteggi si opererà un’approssimazione per troncamento alla seconda cifra decimale compresa.

Le offerte che non raggiungeranno i punteggi minimi relativi ai criteri individuati nella Tabella 3 verranno escluse da qualsiasi altra valutazione e dall'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

15.3 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'Offerta Economica implica l'attribuzione del punteggio (Pfin) al prezzo pieno proposto dall'offerente (Vo). In ogni caso quest'ultimo non potrà essere inferiore a euro 261.351,42 (duecentosessantunomilatrecentocinquantuno/42) Iva esclusa, a pena di esclusione.

L'attribuzione del punteggio (Pfin) al prezzo pieno proposto dall'offerente (Vo) è contestuale all'apertura della busta contenente l'Offerta Economica. Pfin è determinato secondo la seguente formula:

$$Pfin_{bilineare} = \begin{cases} P_{max} * X * \frac{(V_o - V_{min})}{\text{mean}(V_o - V_{min})}, & (V_o - V_{min}) \leq \text{mean}(V_o - V_{min}) \\ P_{max} * \left[X + (1 - X) * \frac{(V_o - V_{min}) - \text{mean}(V_o - V_{min})}{\text{max}(V_o - V_{min}) - \text{mean}(V_o - V_{min})} \right], & (V_o - V_{min}) > \text{mean}(V_o - V_{min}) \end{cases}$$

dove:

Pmax = punteggio massimo attribuibile

Vmin = offerta minima (pari a euro 261.351,42 Iva esclusa)

Vo = prezzo pieno proposto dall'offerente che abbia raggiunto, nella valutazione dell'Offerta Tecnica, i punteggi minimi indicati nella Tabella 2;

(Vo - Vmin) = valore dell'offerta (rialzo rispetto all'offerta minima di euro 261.351,42 Iva esclusa)

X = coefficiente per formula bilineare: 0,85

15.4. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA COMPLESSIVA

Il punteggio finale (Ptot) è attribuito a ciascuna Offerta secondo la seguente formula:

$$P_{tot} = P_{tec} + P_{fin}$$

Per l'attribuzione di tutti i punteggi si opererà un'approssimazione per troncamento alla seconda cifra decimale compresa.

15.5. GRADUATORIA FINALE

A termine della procedura di valutazione, verrà stilata una graduatoria, in ordine decrescente, delle offerte in base al punteggio complessivo conseguito (dal punteggio più alto a quello più basso); non verranno incluse quelle che non hanno raggiunto il punteggio tecnico minimo

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a scorrimento della graduatoria, a partire dal primo concorrente in graduatoria sino al terzo. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà alla aggiudicazione con le modalità indicate nel paragrafo 14.

Il contributo a carico del Ministero resterà fisso e invariabile per ciascun aggiudicatario, nella misura di 182.946,00, oltre Iva anche in caso di un numero di aggiudicatari inferiori a tre.

16. STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

I requisiti di partecipazione saranno verificati in capo agli aggiudicatari come indicato al paragrafo 14. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni costituirà elemento ostativo alla stipula e avrà come conseguenza l'esclusione del concorrente e la segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

L'Amministrazione procederà a richiedere alle autorità competenti le informazioni che reputi necessarie relative alla situazione personale dei candidati, comprese quelle relative alle normative antimafia.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, richiedere che vengano presentati ulteriori documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione dimostrati secondo quanto previsto dalla procedura di gara, qualora riguardino situazioni giuridiche o dati non oggetto di controllo sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Gli Accordi Quadro saranno stipulati a cura del Ministero, subordinatamente agli adempimenti di legge, entro i termini che saranno successivamente comunicati dal Ministero ad ognuno degli aggiudicatari per posta elettronica certificata o fax.

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'amministrazione aggiudicatrice chiederà agli aggiudicatari di fornire i seguenti documenti entro un termine di 15 giorni:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore del Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel paragrafo 17 (Garanzia provvisoria e definitiva) della presente Lettera di invito.

- tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dovrà comprovare i poteri di firma del rappresentante che lo sottoscriverà, mediante produzione d'idoneo documento (se non già acquisito nel corso della procedura).

Si invitano i concorrenti a precostituirsì la documentazione e le garanzie di cui sopra.

17. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo base pari a € 182.946,00 (euro centoottantadue milanovecentoquarantasei/00), Iva esclusa. La garanzia dovrà essere prestata nelle forme, con il contenuto e per la durata previsti dall'art.93 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss. mm. e ii. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss. mm. e ii., qualora l'offerente risultasse affidatario.

In caso di aggiudicazione, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad integrare tale cauzione in sede di stipula dei rispettivi atti esecutivi, così come disciplinato nello schema di Accordo Quadro, cui si fa rinvio, nei limiti del 10% dell'importo contrattuale. La garanzia dovrà essere prestata nelle forme, con il contenuto e per la durata previsti dall'art.103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss. mm. e ii. Per quanto non previsto in questa sede, troveranno integrale applicazione gli artt.103 e 104 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss. mm. e ii., laddove applicabili.

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico al Ministero e comunque non conformi a quanto prescritto nella presente "Lettera di invito".

La garanzia in argomento copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo quadro e sarà svincolata per intero alla scadenza del periodo contrattuale, a

seguito di richiesta, sempre che sia stato accertato l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il predetto Accordo quadro e nell'offerta presentata.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

18. RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'operatore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Gli operatori aggiudicatari garantiscono di essere adeguatamente assicurati secondo le consuetudini di mercato in quel particolare settore di mercato.

19. ALTRE INFORMAZIONI

19.1. AVVERTENZE

Ferme restando le espresse ipotesi di esclusione dalla procedura di gara previste dalla presente "Lettera di invito", si avverte che il Ministero escluderà i concorrenti in caso di:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

L'offerta sarà considerata valida e impegnativa per l'impresa per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell'offerta.

Il Ministero può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Il Ministero si riserva la facoltà di non dare corso all'aggiudicazione o di sospendere o annullare la procedura di gara, per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per ragioni di mera opportunità. Il Ministero comunicherà in tal caso la sua decisione a tutti gli offerenti.

Si invitano i concorrenti a preconstituirsì la documentazione e le garanzie di cui sopra.

19.2 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Ministero intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura che:

- i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento delle attività;
- il titolare del trattamento è il Ministero della Salute;
- il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

19.3. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico, possono essere richiesti esclusivamente per iscritto, anche solo a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: **dgprog@postacert.sanita.it** entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 09.03.2018 (nove marzo duemila diciotto)**. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono, posta elettronica e di fax (se disponibile).

Le richieste di chiarimento attinenti alla presente Lettera di invito, nonché di portata e interesse generale saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet del Ministero della salute, Sezione Bandi di Gara.

Tenuto conto dell'oggetto dell'appalto, la Stazione appaltante, anche sulla base delle richieste di chiarimento pervenute entro il giorno **09.03.2018 (nove marzo duemila diciotto) ore 12.00**, si riserva la possibilità di pubblicare le risposte, fino a 6 (sei) giorni prima dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta vale a dire fino a tutto il giorno 16.03.2018 (sedici marzo duemila diciotto).

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio I della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria.

20. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per eseguire il pagamento è, innanzitutto, necessario iscriversi on-line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>. L'utente iscritto dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG della presente procedura di gara. Il sistema consente due modalità di pagamento:

- **on-line**, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.

Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente riceverà all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento. La ricevuta potrà essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile online sul "Servizio di Riscossione" e dovrà essere allegata all'offerta secondo quanto indicato al precedente paragrafo 10 lett. f);

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> e disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta secondo quanto indicato al precedente paragrafo 10 lett. f).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara [*in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere: in relazione* "al lotto per il quale non è stato versato il contributo"], ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

21. CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente regolato dalla presente Lettera di invito e dalla documentazione di gara troverà applicazione il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, se ed in quanto applicabile, anche in via analogica.

Roma

Il Direttore Generale
* Andrea Urbani

“SPECIFICHE TECNICHE”

1. SCENARIO APPLICATIVO

Come certificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la performance del nostro SSN si colloca ai primi posti nel contesto europeo e mondiale, per la qualità delle prestazioni, nonché l’equità e l’universalità di accesso alle cure. Il miglioramento del livello generale delle condizioni di salute e la salvaguardia dello stato di benessere psico-fisico della popolazione costituiscono un risultato importante sotto il profilo del soddisfacimento dei bisogni sanitari. Inoltre, presenta risvolti positivi anche in termini di contenimento della spesa sociale. Tuttavia, il mantenimento degli standard qualitativi raggiunti rende indispensabile affrontare il tema della sostenibilità dei costi del sistema sanitario pubblico in presenza di livelli di finanziamento condizionati dai vincoli macroeconomici e dalle politiche di bilancio necessari per il rispetto degli impegni assunti dall’Italia in sede comunitaria.

Le dinamiche demografiche attese nei prossimi decenni determineranno un’espansione della domanda di prodotti e servizi sanitari, in quanto aumenterà il peso della popolazione nelle fasce di età più elevate, in cui i bisogni sanitari sono maggiori. L’aumento della quota di popolazione anziana dipende sia dal costante incremento della speranza di vita, in linea con le tendenze dei decenni passati, e sia dalla transizione demografica, cioè il processo di invecchiamento delle generazioni del baby boom che progressivamente raggiungeranno le età più anziane. L’elevato livello della speranza di vita e la significativa dinamica attesa per i prossimi decenni, se da un lato confermano la buona performance del nostro sistema sanitario, dall’altra potrebbero generare, in futuro, situazioni di frizione rispetto al vincolo delle risorse disponibili. Ci sono, tuttavia, alcuni fattori, riconducibili alle stesse dinamiche demografiche, che potrebbero limitare significativamente la crescita della spesa sanitaria rispetto a quanto emergerebbe da un’ipotesi di estrapolazione meccanica degli attuali comportamenti di consumo per età e sesso. In primo luogo, si è dimostrato che una percentuale molto elevata del totale dei consumi sanitari nell’arco della vita di un soggetto si concentra nell’anno antecedente la sua morte. Ciò significa che la componente di spesa sanitaria relativa ai costi sostenuti nella fase terminale della vita (c.d. death - related costs) non risulterà significativamente condizionata dall’aumento degli anni di vita guadagnati. In secondo luogo, come è avvenuto costantemente in passato, l’aumento della speranza di vita sarà verosimilmente accompagnato da un miglioramento delle condizioni di salute ed una riduzione dell’incidenza della disabilità a parità di età. Se gli aumenti della speranza di vita si tradurranno in tutto o in parte in anni guadagnati in buona salute (c.d. dynamic equilibrium) una parte importante dell’incremento dei costi, calcolato nell’ipotesi di invarianza della struttura per età e sesso dei bisogni sanitari, non si realizzerebbe.

Per completezza, occorre segnalare che sono stati identificati anche altri fattori esplicativi della dinamica della spesa sanitaria, di natura non demografica, che potrebbero operare in senso espansivo. Fra questi, particolare attenzione è stata rivolta in letteratura al progresso tecnologico, per l’introduzione di apparecchiature sanitarie e principi terapeutici sempre più sofisticati e costosi. Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti in termini di analisi e stima, non si è arrivati a

conclusioni definitive, non solo per quanto riguarda la dimensione dell’effetto, ma neppure in relazione al segno, atteso che il progresso tecnologico porta con sé una maggiore efficienza produttiva.

L’ICT costituisce oggi un’opportunità fondamentale per affrontare la sfida e può guidare un cambiamento significativo nella pianificazione ed erogazione dei processi di cura e dei processi

amministrativi a supporto.

L'introduzione di innovazione nell'ICT della sanità si sta sviluppando attraverso due direttive.

La prima costituisce una delle risposte individuate dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali per contenere la spesa introducendo tecnologia per migliorare i processi amministrativi e amministrativo-sanitari e per fornire al cittadino/ paziente migliori servizi in particolare per quanto riguarda la pianificazione e l'accesso alle fasi di acuzie. I modelli di "patient center connected health" sono sviluppati attorno al concetto di Electronic Health Record (EHR) e permettono di effettuare uno spostamento del baricentro dell'assistenza sanitaria verso il territorio, diminuendo l'accesso non necessario alle strutture ospedaliere. Gli elementi caratterizzanti della tecnologia che sostiene questi modelli sono quindi la capacità di interconnessione su network di parchi applicativi che hanno strutture dell'informazione e codifiche disomogenee e la gestione della sicurezza e della privacy.

La seconda direttiva è relativa allo sviluppo di programmi di Care Management ed Health Coaching che si focalizzano, tramite l'utilizzo di sistemi predittivi di intelligenza artificiale, sulle fasce di popolazione cronica con più lato rischio di comorbidità per attivare un supporto personalizzato nell'affrontare la patologia, controllarne lo sviluppo e diminuire l'accesso in fasce di comorbidità: questo comporta una forte diminuzione della spesa per l'amministrazione e una miglior qualità della vita per il paziente.

Uno dei programmi più avanzati in tal senso è il "Assurance Maladie" adottato oggi in Francia per effettuare Health Coaching su pazienti diabetici. Il programma è stato avviato a giugno del 2008 su 10 dipartimenti pilota, coinvolgendo 136.000 pazienti e 6.000 medici curanti. Anche in questo caso le tecnologie di integrazione capaci di acquisire dati da fonti disomogenee e i temi di sicurezza sono alla base dei sistemi di supporto al processo.

Queste due direttive rappresentano la modalità con cui le amministrazioni, nazionali e regionali, rispondono alla crescente domanda di servizi e sono orientate a migliorare la qualità della cura e il controllo della spesa.

Il presente progetto di ricerca, denominato "*Sanità 2.0*" si propone di:

analizzare, nell'ambito di un monitoraggio economico c.d. orizzontale, il costo delle principali patologie che hanno staticamente un maggior impatto sulla spesa sanitaria, quali obesità, diabete e, per quanto concerne l'area delle cronicità, malattie neoplastiche (carcinoma mammario; neoplasia colon-retto; neoplasia polmonare; melanoma; tumore maligno della prostata) e malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa; insufficienza cardiaca cronica; ictus cerebrale; ipercolesterolemia), tenendo conto sia dei costi sociali sanitari (risorse associate al trattamento e all'assistenza sanitaria, quali spese per farmaci, visite mediche, terapie di supporto, esami di laboratorio, diagnostica strumentale, assistenza infermieristica domiciliare, ospedalizzazioni) che dei costi sociali non sanitari (risorse non sanitarie impiegate da enti assistenziali non sanitari, dai pazienti e dai famigliari, quali servizi sociali, assistenza domestica, trasporto, assistenza fornita dai famigliari al di fuori dell'orario di lavoro) e costi indiretti (risorse non prodotte a causa della malattia, sia da parte dei pazienti che dei famigliari, quali giornate di lavoro perdute per trattamento e assistenza sanitaria, giornate di lavoro perdute dai pazienti per la disabilità momentanea, giornate di lavoro perdute dai famigliari per l'assistenza ai pazienti).

2. OGGETTO DELLA SFIDA

Oggetto dell'appalto è l'elaborazione e l'implementazione di una soluzione innovativa che rappresenti e costituisca un modello per la valutazione degli impatti dell'innovazione tecnologica sugli outcomes e sulla spesa, utile ad individuare la più razionale allocazione delle risorse.

La soluzione andrà testata con specifico riferimento alle patologie sopra individuate, quali obesità, diabete e, per quanto concerne l'area delle cronicità, malattie neoplastiche (carcinoma mammario; neoplasia colon-retto; neoplasia polmonare; melanoma; tumore maligno della prostata) e malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa; insufficienza cardiaca cronica; ictus cerebrale; ipercolesterolemia).

Ciò ricomprende lo sviluppo di un sistema che implementi la soluzione proposta, che si dovrà contraddistinguere per efficienza (intesa come capacità di generare risparmi di costi ovvero aumento della qualità dell'assistenza a parità di risorse), economicità (intesa come possibilità di

essere applicata dal punto di vista pratico a costi contenuti) e multiparametricità (intesa come capacità della soluzione di misurare un insieme di parametri adeguato ad alimentare modelli previsionali di elevata precisione).

La descrizione della soluzione ricomprenderà, tra l'altro:

- gli elementi qualificanti la soluzione stessa;
- i principi tecnico-scientifici o le evidenze empiriche sui quali la soluzione si basa;
- le motivazioni sulle quali si basa l'aspettativa che la soluzione sia adeguata al soddisfacimento della sfida posta, e che possa raggiungere elevate prestazioni, in termini di funzionalità e di economicità;
- la descrizione delle modalità con cui si intenderà misurare, stimare o prevedere i termini di qualità funzionale e di economicità della soluzione;
- le motivazioni per le quali la soluzione rispetta i vincoli richiesti.

La soluzione proposta trova implementazione in un sistema, che andrà sviluppato nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Il sistema che implementa la soluzione potrà essere una composizione, ad esempio e non limitatamente a, di qualunque tipo di tool, software, procedura, contributo umano, integrazione di flussi informativi e basi di conoscenza interni ed esterni al sistema informativo della protezione civile, pre-esistenti o non, sensori, dispositivi di interazione uomo-macchina, che possa realizzare una risposta efficace ed efficiente alla sfida posta.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, applicando metodi sistematici e controllati, si dovrà dimostrare, stimare o motivare come il sistema possa soddisfare la sfida definita nella presente sezione.

3. VINCOLI DELLA SOLUZIONE

La soluzione proposta, nonché la sua implementazione, dovranno soddisfare alcuni requisiti essenziali (vincoli). Essi costituiscono le "regole essenziali della sfida", nell'ambito delle quali deve essere definita la soluzione e il sistema che la implementa.

I vincoli possono essere sia di tipo giuridico-normativo, sia di natura temporale, sia di altra natura sostanzialmente di carattere economico e organizzativo.

Tutto ciò che viene acquisito come vincolo deve naturalmente essere coerente con quanto definito in precedenza in termini di problematiche, ossia i vincoli non possono essere tali da impedire alla radice la risoluzione di quanto evidenziato.

I vincoli giuridico-normativi derivano dall'esame delle leggi e delle norme esistenti che regolano l'area oggetto di intervento principalmente in termini di definizione dei prodotti/servizi, delle responsabilità, dei procedimenti amministrativi connessi.

Il problema reale infatti è quello di distinguere tutto ciò che va considerato invariante, e che quindi costituisce un vero e proprio vincolo, da ciò che può o deve essere sottoposto a modifica alla luce delle strategie generali del progetto di cambiamento.

Qualora infatti il progetto imponga, ai fini della propria riuscita, una modifica del quadro normativo, dovrà essere individuata una linea specifica di azione per tale modifica, che dovrà avviarsi e dispiegarsi contestualmente allo sviluppo della soluzione e che inevitabilmente costituirà un fattore critico di successo del progetto, che dovrà essere gestito all'adeguato livello di responsabilità.

Un altro elemento importante sono i vincoli temporali, che possono derivare sia dall'obbligo di rispondere a predefinite scadenze di legge, sia dalle eventuali relazioni del progetto con altri progetti e iniziative, sia dalla necessità di rispettare il quadro strategico complessivo.

Il contesto normativo, economico e sociale che denota i vincoli alla soluzione e da assumere quale riferimento nell'ideazione e nello sviluppo della soluzione è quello descritto nella "*Relazione sullo Stato Sanitario del Paese (RSSP)*", consultabile al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Piani,%20finanziamenti%20e%20monitoraggio%20del%20SSN&area=rssp finalizzata a rispondere all'esigenza di produrre una periodica informativa al Parlamento, e conseguentemente ai cittadini, sullo stato di salute della popolazione e sull'attuazione delle politiche sanitarie.

La Relazione costituisce una componente essenziale per la pianificazione e programmazione del Servizio sanitario nazionale, in quanto funge da strumento organico di valutazione degli obiettivi di

salute raggiunti e delle strategie poste in essere per il loro conseguimento, al fine di valorizzare la promozione della salute e riorganizzare le reti assistenziali, riposizionando gli assistiti al centro di un sistema di cure integrate.

La Relazione sullo Stato Sanitario del Paese è stata introdotta dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed è stata successivamente individuata, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, quale strumento di valutazione del processo attuativo del Piano Sanitario Nazionale.

Per quanto attiene ai flussi informativi del Servizio sanitario nazionale si rinvia invece al seguente link

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Piani,%20finanziamenti%20e%20monitoraggio%20del%20SSN&area=sistemaInformativo

4. REQUISITI DELLA SOLUZIONE

Nell'affrontare la sfida lanciata, gli offerenti dovranno tenere in considerazione i requisiti definiti nella presente sezione 4.

4.1 ECONOMICITÀ. Il costo del ciclo di vita della soluzione (identificabile in letteratura anche come Total Cost of Ownership) dovrà essere il più basso possibile.

La struttura dei costi connessi alla adozione della soluzione dovrà essere tale da favorire l'economicità di scala e, di conseguenza, la sua diffusione su larga scala.

La descrizione della soluzione dovrà comprendere motivata valutazione o stima o misura dei suoi costi. Tali elementi dovranno essere verificati e aggiornati nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, applicando metodi sistematici e controllati, si dovrà dimostrare, stimare o motivare l'attendibilità dell'analisi dei costi.

4.2 MULTIPARAMETRICITÀ. La soluzione deve essere in grado di impiegare contemporaneamente una molteplicità di parametri adeguato ad alimentare modelli previsionali di elevata precisione. La descrizione della soluzione dovrà motivare la scelta dell'insieme dei parametri in considerazione dello stato dell'arte della ricerca scientifica internazionale e dovrà evidenziare i miglioramenti che si prevede di apportare. La soluzione dovrà, preferibilmente, collegarsi in automatico a banche dati in modo da aggiornare in tempo reale i dati e le informazioni utilizzate e confrontare gli stessi con le serie storiche disponibili.

4.3 ANALISI E MODELLAZIONE DEI DATI La soluzione dovrebbe supportare la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute nell'elaborazione delle strategie di politica sanitaria.

L'attività da svolgere nella prima fase è mirata ad evidenziare e a considerare le correlazioni tra il progresso tecnologico ed i fabbisogni di assistenza sanitaria.

I dati raccolti dovrebbero consentire di acquisire elementi di conoscenza sufficienti per determinare con significativo anticipo la corretta allocazione delle risorse sui vari fattori produttivi che contraddistinguono l'offerta sanitaria.

Il modello ha l'obiettivo di facilitare la comprensione del meccanismo attraverso il quale l'impatto tecnologico impatta sui fabbisogni assistenziali e sul livello di spesa.

4.4 ESPERIENZA DEL GRUPPO DI LAVORO DEDICATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Nell'ambito del gruppo di lavoro che svolgerà il progetto le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle di seguito descritte, laddove i requisiti espressi sono considerati requisiti minimi.

“PROJECT MANAGER” O “COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO”:

Apicale della ricerca, nell'ordinamento di appartenenza dell'operatore economico, in almeno una delle materie oggetto del progetto sanità 2.0, con anzianità lavorativa di almeno 10 (dieci) anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi

diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), che abbia svolto il ruolo di project manager in almeno un progetto di ricerca. Il project manager svolgerà il ruolo di responsabile scientifico del progetto e dei suoi risultati.

RICERCATORE SENIOR

Ricercatore con esperienza lavorativa nel settore della ricerca indicato nella soluzione proposta di almeno 6 (sei) anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento).

RICERCATORE IUNIOR

Ricercatore con esperienza lavorativa nel settore della ricerca indicato nella soluzione proposta inferiore a 6 (sei) anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento).

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RICERCA E SVILUPPO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SANITÀ 2.0”, EX ART.158,
COMMA 2, D. LGS. 18 APRILE 2016, N.50 E SS. MM. E II.**

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Indice dei contenuti

A.PREAMBOLO.....	2
B. SEZIONE 1 - INTRODUZIONE.....	2
ARTICOLO 1 - VALORE DEL PREAMBOLO.....	2
ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO.....	3
C. SEZIONE 2 - TERMINI E CONDIZIONI.....	3
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI	3
ARTICOLO 4 - DISCIPLINA APPLICABILE	3
ARTICOLO 5 - DURATA E PROROGHE	4
ARTICOLO 6 - OGGETTO	4
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ	4
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE.....	4
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	6
ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONFORMITA' DI QUANTO REALIZZATO CON RIFERIMENTO AL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO.....	6
ARTICOLO 11 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI-----.....	6
ARTICOLO 12 - GARANZIE.....	7
ARTICOLO13- CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	7
ARTICOLO 14 - LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	8
ARTICOLO 15 – PENALI.....	8
ARTICOLO 16 - RESPONSABILITÀ	9
ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA	9
ARTICOLO 18 - CESSIONE DEL CREDITO.....	9
ARTICOLO 19 - DATI PERSONALI	10
ARTICOLO 20 - DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, TUTELA DATI PERSONALI .	10
ARTICOLO 21 - D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, AMMINISTRATORI DI SISTEMA	11
ARTICOLO 22 - TRASPARENZA	12
ARTICOLO 23 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE.....	12
ARTICOLO 24 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI	12
ARTICOLO 25 - SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	13
ARTICOLO 26 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI.....	14
ARTICOLO 27 - RISERVATEZZA.....	15
ARTICOLO 28 - RECESSO E RISOLUZIONE.....	15
ARTICOLO 29 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE.....	16
ARTICOLO 30 – MODIFICHE-----.....	17
ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE.....	17
ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE.....	18

Il presente **Accordo Quadro**

tra

(1) il **Ministero della Salute**, Direzione generale della programmazione sanitaria, con sede legale in Viale Giorgio Ribotta, 5, 00144 ROMA, Codice Fiscale *** e Partita I.V.A. n. ***, nella persona di [Nome Cognome], in qualità di [Ruolo], (d'ora in avanti "**MINISTERO**" e/o "**Stazione Appaltante**"), la quale agisce in nome e per conto proprio,

e

(2) [Nome], [Sede legale] [Ulteriori dati identificativi dell'Aggiudicatario] (d'ora in avanti "**Prestatore**").
La Stazione Appaltante e il Prestatore/i congiuntamente sono nominati "Parti" o individualmente "Parte".

A. PREAMBOLO

Premesso che:

- L'appalto pre-commerciale ("PCP") è un nuovo metodo di approvvigionamento che attualmente si sta diffondendo in molti Stati membri dell'Unione Europea. È uno strumento alternativo di finanziamento, ideato per stimolare gli investimenti nel settore della ricerca e sviluppo ("R&S") con cui gli Stati membri UE e gli altri paesi extra europei possono ottimizzare la spesa per la R&S. L'appalto pre-commerciale è caratterizzato dai seguenti elementi principali:

- viene utilizzato per l'acquisto dei soli servizi di R&S, e l'autorità aggiudicatrice non avoca a sé lo sfruttamento esclusivo a fini propri dei risultati di R&S;

- i rischi e i benefici vengono condivisi tra l'acquirente pubblico e il prestatore di servizi di R&S, ivi inclusa la condivisione dei Diritti di Proprietà Intellettuale;

Ai sensi dell'art.158, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss. mm. e ii., "Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente codice, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato";

- Il progetto "**Sanità 2.0**" si propone di promuovere un programma di ricerca e sviluppo finalizzato a identificare un modello per la valutazione degli impatti dell'innovazione tecnologica sugli outcomes e sulla spesa, utile ad individuare la più razionale allocazione delle risorse. La soluzione andrà testata con specifico riferimento alle principali patologie, quali obesità, diabete e, per quanto concerne l'area delle cronicità, **malattie neoplastiche** (carcinoma mammario; neoplasia colon-retto; neoplasia polmonare; melanoma; tumore maligno della prostata) e **malattie cardiovascolari** (ipertensione arteriosa; insufficienza cardiaca cronica; ictus cerebrale; ipercolesterolemia).

Ciò ricomprende lo sviluppo di un sistema che implementi la soluzione proposta, che si dovrà contraddistinguere per **efficienza** (intesa come capacità di generare risparmi di costi ovvero aumento della qualità dell'assistenza a parità di risorse), **economicità** (intesa come possibilità di essere applicata dal punto di vista pratico a costi contenuti) e **multiparametricità** (intesa come capacità della soluzione di misurare un insieme di parametri adeguato ad alimentare modelli previsionali di elevata precisione);

- All'esito della procedura di selezione espletata dalla Stazione Appaltante CIG: *** - CUP: ***, XXX è risultato aggiudicatario del presente Accordo Quadro.

**Ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

B. SEZIONE 1 – INTRODUZIONE

ARTICOLO 1 - VALORE DEL PREAMBOLO

1. Il preambolo di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel medesimo preambolo e nella restante parte del presente Accordo, ivi incluso la lettera di invito ed i relativi allegati, concernenti il progetto "**Sanità 2.0**", ancorché non materialmente allegati al presente Accordo, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro il documento "Offerta tecnica" ed il documento "Offerta economica", presentati dal Prestatore.

2. Le Parti convengono altresì che, in caso di contrasto, le clausole inserite nel presente Accordo Quadro prevalgono su quelle contenute nella documentazione di gara.

ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO

1. Il Prestatore si impegna a fornire servizi di ricerca e sviluppo per la Stazione Appaltante, nel contesto del progetto denominato “*Sanità 2.0*”, secondo quanto indicato dalla documentazione di gara.
2. Fatto salvo quanto previsto dai termini e condizioni del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si impegna a corrispondere al Prestatore il corrispettivo esclusivamente per la Fase II.

C. SEZIONE 2 - TERMINI E CONDIZIONI

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI

Ai fini del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a. “**Aggiudicatario**”: lo/gli operatori economici che ha/hanno superato la selezione nell’Appalto Pre-Commerciale, e firma un accordo con la Stazione Appaltante;
- b. “**Personale del Prestatore**”: il rappresentante del Prestatore, e tutti i dipendenti, consulenti, agenti e dirigenti del Prestatore, nonché gli eventuali subappaltatori con cui il Prestatore dovesse impegnarsi in relazione al progetto, e i loro dipendenti, consulenti, agenti ed amministratori;
- c. “**Prestatore**” è colui che esegue le prestazioni derivanti dall’Accordo Quadro;
- d. “**Dati**”: tutti i documenti, relazioni, database, e altre informazioni derivanti da, raccolti o sviluppati nello svolgimento dei servizi, e/o utilizzati per le finalità di tali servizi;
- e. “**Referente dell’Esecuzione**”: una persona, debitamente identificata, autorizzata a rappresentare il Prestatore e che ha la facoltà di impegnare il Prestatore su tutte le questioni relative al progetto ed al presente accordo;
- f. “**Accordo Quadro**”: il contratto risultante da questa procedura congiunta di appalto precommerciale, sottoscritta dal Prestatore e dalla Stazione Appaltante;
- g. “**Diritti della Proprietà Intellettuale**”: tutti i diritti di brevetto (incluso ma non limitato ad estensioni, brevetti di perfezionamento, certificati complementari di protezione), invenzioni brevettabili o meno o suscettibili di registrazione), comprese le domande di registrazione, di rinnovo o proroga di una di esse, e di altri diritti o forme di protezione di natura simile, quale il diritto d’autore, che hanno un effetto equivalente o simile ad uno di essi, che possano sussistere attualmente o in futuro, in tutto il mondo;
- h. “**Diritti della Proprietà Intellettuale del Progetto**”: nuovi diritti della Proprietà Intellettuale nascenti da o relativi ai Servizi prestati ed ai Risultati generati dall’esecuzione delle attività disciplinate dall’Accordo Quadro;
- i. “**Risultati**”: tutti i dati, i materiali, nonché qualsiasi prototipo o applicativo pilota o relativi impianti, ed ogni altro risultato generato da o nel corso della prestazione dei Servizi la cui esecuzione è disciplinata dall’Accordo Quadro;
- l. “**Servizi**”: i servizi di ricerca e sviluppo forniti dai Prestatori e specificati nell’Offerta per il perseguimento degli obiettivi e nel rispetto dei requisiti stabiliti nella Documentazione di gara;
- m. “**Documentazione di gara**”: tutti i documenti forniti o pubblicati dalla Stazione Appaltante quali parte del processo di pre-commercial procurement, trasmessi unitamente alla lettera d’invito ovvero pubblicati sul sito della Stazione Appaltante, anche in risposta a richieste di chiarimenti.

ARTICOLO 4 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. La legge applicabile è la legge italiana.
2. L’Interpretazione e la costruzione del presente Accordo è soggetta alle seguenti previsioni:
 - a) alla manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) in ogni caso, per quanto applicabili, alle ulteriori disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii., nonché ai regolamenti attuativi dello stesso;
 - c) al codice civile e alle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ARTICOLO 5 - DURATA E PROROGHE

1. Il presente Accordo Quadro avrà efficacia massima complessiva di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula. L’efficacia del presente contratto è in ogni caso subordinata al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione da parte della Corte dei Conti.
2. La durata delle fasi di cui si compone il progetto è specificata nel documento denominato “Lettera di invito”.
3. Alla conclusione del periodo di cui al primo comma, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di disporre una proroga della durata dell’Accordo Quadro. La proroga di cui al presente comma – ove disposta – atterrà unicamente allo svolgimento di eventuali attività la cui opportunità sia rilevata da parte del MINISTERO.

ARTICOLO 6 - OGGETTO

1. Il presente Accordo Quadro regola i rapporti tra le Parti in merito alle attività oggetto della Lettera di invito per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (Pre-Commercial Procurement) denominato "Sanità 2.0" – come meglio specificato nella documentazione di gara.
2. Il Prestatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del MINISTERO allo svolgimento delle attività di cui alla documentazione di gara.
3. Con il presente Accordo Quadro relativo alla Fase II, la Stazione Appaltante attribuisce al Prestatore il compito di svolgere servizi oggetto della Fase II del Progetto.
4. Il Prestatore conferma d'essere a conoscenza del fatto che la Stazione Appaltante andrà a sottoscrivere contratti simili, aventi ad oggetto il medesimo Progetto, con altri Aggiudicatari all'esito della fase I.
5. Il MINISTERO non garantisce e non è vincolato all'affidamento delle attività ulteriori rispetto a quelle relative alla fase II, così come definita dalla documentazione di gara.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il Prestatore si impegna ad adempiere le obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro con propri mezzi, con organizzazione e gestione a proprio rischio.
2. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e senza alcuna ingerenza nei processi interni del Prestatore, il MINISTERO si riserva la facoltà di verificare periodicamente l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. Il Prestatore si impegna ad eseguire almeno il 70% dei servizi di ricerca e sviluppo di ciascuna fase all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati associati al Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (FP7)¹, pena la risoluzione, come da articolo 28 ("Recesso e risoluzione") del presente Accordo Quadro. Il Prestatore dovrà fornire, previa richiesta del MINISTERO, dimostrazione dell'esatto adempimento della prestazione contrattuale.
4. All'atto della stipula del presente Accordo, il Prestatore si obbliga a nominare un responsabile dell'Accordo Quadro che sarà il referente nei confronti del MINISTERO; il responsabile dell'Accordo Quadro per il Prestatore avrà quindi la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Prestatore medesimo e avrà la responsabilità tecnico scientifica delle attività svolte nell'ambito del Contratto. Contestualmente, il MINISTERO provvederà a nominare un proprio responsabile dell'Accordo Quadro (Referente dell'Esecuzione).
5. Alla data di stipula del presente Accordo il Prestatore dovrà quindi rendere noto il nominativo, il numero di telefono, il numero di fax (se disponibile) e l'indirizzo e-mail del responsabile dell'Accordo Quadro.
6. Il Prestatore procederà allo svolgimento delle attività di cui all'Accordo Quadro che si rendessero necessari e che costituiranno a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore, senza alcun aggravio di costo per il MINISTERO, intendendosi la remunerazione di tale attività già ricompresa nell'importo dei corrispettivi di cui al successivo art. 13, si impegna, oltre a quanto previsto dalla documentazione di gara, nonché in altre parti del presente Accordo Quadro a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;
 - b) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Prestatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo in conformità al medesimo, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, o nelle Offerte successive, se presenti. Il Prestatore si impegna ad allocare le risorse necessarie ad adempiere in egual modo ad ogni fase del Progetto di cui risultasse aggiudicatario.
3. Il Prestatore si impegna ad ottenere e mantenere per l'intera durata della collaborazione tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie all'esecuzione del presente Accordo Quadro.
4. Il Prestatore si impegna a rispettare tutti i termini previsti per il compimento delle prestazioni (se previsti: inclusi quelli previsti per la consegna di Report al termine delle relative Fasi, e per i Deliverables).
5. Qualora il Prestatore non dovesse rispettare i termini sopra menzionati, la Stazione Appaltante, previa comunicazione allo stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla stessa, avrà facoltà di:
 - a) recedere in tutto o in parte dal presente Accordo Quadro, senza responsabilità alcuna nei confronti del Prestatore (fatti salvi i diritti comunque spettanti a quest'ultimo);
 - b) rifiutare qualsiasi successiva prestazione che il Prestatore intenda svolgere;
 - c) ritenere il Prestatore responsabile di eventuali perdite e di costi aggiuntivi sostenuti.
6. Il Prestatore:
 - a) dovrà cooperare con la Stazione Appaltante in tutte le questioni attinenti al progetto;
 - b) dovrà, previa autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, nominare o, su richiesta scritta della medesima Autorità, nominare:

- il responsabile dell'Accordo Quadro, come previsto dall'articolo 7.4 del presente Accordo;
- le risorse professionali messe a disposizione dal Prestatore, le quali dovranno essere in possesso di competenze adeguate per far fronte alle attività del Progetto;
- c) dovrà assicurarsi che lo stesso soggetto nominato responsabile agisca quale rappresentante del contraente per l'intera durata del presente progetto;
- d) dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di eventuali assenze del responsabile dell'Accordo Quadro e/o delle risorse professionali messe a disposizione dal Prestatore. Qualora la Stazione Appaltante lo richiedesse, dovrà fornire un sostituto adeguatamente qualificato;
- e) non dovrà apportare modifiche alle nomine relative a responsabili dell'Accordo Quadro, e risorse professionali, senza previa autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, dato atto che tale autorizzazione non sia immotivatamente negata o ritardata;
- f) dovrà garantire che le risorse professionali fornite agiscano con competenze adeguate e la dovuta diligenza nel corso del Progetto.

7. il Prestatore si impegna altresì a:

- a) consentire alla Stazione Appaltante di procedere in qualsiasi momento all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o accertamenti;
- b) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante;
- c) informare la Stazione Appaltante, non appena ne venisse a conoscenza, di eventuali problemi che dovessero sorgere con riferimento al Progetto.

8. In ogni caso, il Prestatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Pertanto lo stesso non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del MINISTERO e/o di qualunque altro terzo, per quanto di propria competenza, assumendosi tutti i rischi relativi ad eventuali successive modifiche alla legge in vigore, le quali prevedano costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti al tempo della sottomissione dell'offerta. Il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il MINISTERO e/o, comunque, eventuali soggetti terzi, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a:

- a) collaborare con il Prestatore in merito a tutte le questioni inerenti il Progetto e a nominare (e, ove lo ritenga opportuno, sostituire) il rappresentante della Stazione Appaltante, in conformità a quanto previsto dall'art. 7.4 del presente Accordo;
- b) consentire l'accesso ai locali della Stazione Appaltante, agli uffici e ai dati, nonché a tutti gli altri uffici o strutture a cui il Prestatore possa chiedere di avere accesso, ai fini del Progetto, previa richiesta per iscritto;
- c) fornire al Prestatore tutte le informazioni che dovesse richiedere, e che il Prestatore stesso dovesse ritenere necessarie a garantire il corretto svolgimento del Progetto, nel rispetto dei termini, e garantendone in tutti gli aspetti rilevanti;
- d) informare il Prestatore delle norme esistenti in materia di igiene e sicurezza che vengano applicate negli uffici della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DI QUANTO REALIZZATO CON RIFERIMENTO AL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO

1. La verifica di conformità delle attività di ricerca e sviluppo di cui al presente Accordo Quadro sarà effettuata con cadenza trimestrale presso le sedi del MINISTERO, da un'apposita Commissione, nominata dal medesimo MINISTERO, composta da un numero dispari di componenti e si svolgerà in contraddittorio con il Prestatore.

2. La verifica di conformità di quanto realizzato avrà luogo entro i 30 giorni successivi all'invio di documenti comprovanti lo stato di avanzamento della soluzione proposta, i costi sostenuti in conformità all'offerta economica presentata da attestare con apposita dichiarazione secondo il modello allegato (Allegato A al presente Accordo Quadro), nonché il risultato finale da presentare entro la scadenza del presente Contratto Quadro.

3. Il Prestatore, a fronte della comunicazione scritta del MINISTERO della data di avvio della verifica, comunicherà al MINISTERO, in forma scritta, entro i termini di avvio della verifica di conformità, il nominativo del proprio rappresentante che, a cura e spese del Prestatore, presenzierà alla stessa.

4. Qualora il Prestatore non provvedesse in tempo utile a comunicare il nominativo del proprio rappresentante, il MINISTERO avrà facoltà di procedere autonomamente ad eseguire la verifica di conformità.
5. Il Prestatore è tenuto a prestare, su semplice richiesta del MINISTERO, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica eventualmente necessaria per la verifica di conformità.
6. La verifica di conformità dovrà appurare il livello di conseguimento degli obiettivi dichiarati dal Prestatore nel documento denominato "Offerta Tecnica", in conformità a quanto contenuto nei documenti denominati "Specifiche tecniche".
7. La verifica di conformità sarà documentata da relativo verbale, riportante la data nonché l'esito della stessa e dovrà essere sottoscritta dai componenti della Commissione, che rilascerà apposito certificato.
8. Qualora la verifica di conformità dovesse evidenziare la non rispondenza rispetto agli obiettivi dichiarati dal Prestatore nel documento denominato "Specifiche tecniche", il MINISTERO, sentito il Prestatore, provvederà ad individuare le azioni da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi del Progetto di Ricerca e Sviluppo.

ARTICOLO 11 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi/non trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; conseguentemente, al presente atto dovrà/non dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 12 – GARANZIE

1. Il Prestatore dichiara e garantisce di aver pieno titolo a concedere le licenze d'uso con i relativi diritti di tutto quanto realizzato con riferimento al Progetto di Ricerca e Sviluppo e che manterrà la piena capacità, l'autorità, l'utilizzo di licenze, autorizzazioni e consensi per l'intera durata dell'Accordo Quadro.
2. Il Prestatore garantisce che eseguirà le prestazioni di cui all'Accordo Quadro in modo professionale ed efficiente, nel rispetto delle migliori prassi del settore.
3. Il Prestatore garantisce che le informazioni che fornirà ai sensi del presente Accordo saranno corrette, precise ed aggiornate.
4. Il Prestatore garantisce espressamente che i servizi ed i supporti sui quali sono caricati gli eventuali prodotti software forniti sono esenti da vizi dovuti alla progettazione, alla produzione, a errata esecuzione e/o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
Garantisce inoltre che i prodotti software sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti, che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nei relativi manuali d'uso, e che essi sono esenti da virus e backdoors, essendo state adottate, a tal fine, tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Prestatore.
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili da parte del MINISTERO è fissato in 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'importo totale che la Stazione Appaltante dovrà corrispondere al Prestatore non dovrà in alcun caso eccedere gli importi specificati nella documentazione di gara e, in particolare, nella Lettera di invito.
2. I pagamenti dei corrispettivi per i servizi realizzati dal Prestatore verranno effettuati nel rispetto delle seguenti previsioni:
 - a) il Prestatore non avrà diritto al pagamento delle singole fatture finché non verranno acquisiti ed approvati dal MINISTERO, con le modalità di cui all'art. 10: i documenti comprovanti lo stato di avanzamento delle attività programmate, nonché i risultati e la loro rispondenza a quanto previsto nella documentazione presentata in sede di offerta tecnica e la dichiarazione attestante i costi sostenuti dal contraente in coerenza con l'offerta economica;
 - b) il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presentazione delle rispettive fatture. Le fatture in argomento saranno emesse dal Prestatore soltanto a seguito del rilascio con esito positivo del certificato di verifica di conformità adottato dalla commissione ai sensi del precedente art. 10;
 - c) la presentazione delle fatture potrà avere luogo per una somma pari al 20% dell'importo totale del progetto a carico della Stazione Appaltante, oltre Iva, per i primi tre trimestri e per un importo massimo pari al residuo 40%, oltre Iva dopo la verifica finale.
 - d) il pagamento delle fatture di cui al precedente comma sarà effettuato dal MINISTERO entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ricezione.

- e) Il Prestatore non avrà diritto al pagamento delle singole fatture finché non verranno acquisiti ed approvati dal MINISTERO i documenti comprovanti le attività svolte e i costi sostenuti;
- f) Il MINISTERO liquiderà le fatture di cui ai commi precedenti mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Prestatore ed indicato da quest'ultimo.
3. Faranno carico al Prestatore, intendendosi remunerate con il corrispettivo indicato nell'Offerta Economica, tutte le attività necessarie al completo e regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche se non specificate nel presente Accordo Quadro.
4. I prezzi di cui all'Offerta Economica presentata dal Prestatore in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro e si intendono comprensivi di ogni onere e spesa.

ARTICOLO 14 - LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie" e ss. mm. e ii.
2. Pertanto, lo stesso Prestatore deve comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero dalla stipula del presente Accordo Quadro, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. Ai sensi del predetto art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e ss. mm. e ii., la Stazione Appaltante provvederà ad accreditare l'importo spettante al Prestatore esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC oppure mediante raccomandata a/r alla Stazione Appaltante. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla stessa Stazione per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136 del 2010 e ss. mm. e ii.
5. Il presente articolo si applica ai Prestatori con sede sul territorio italiano.

ARTICOLO 15 – PENALI

1. In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e/o nel documento denominato "Specifiche tecniche" e/o nell'offerta presentata e nella documentazione di gara, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 5%; oltre tale limite, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC o lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti del Prestatore anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
2. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta (mediante PEC oppure fax). In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Stazione Appaltante, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione stessa nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
- Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Stazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dall'Accordo Quadro e/o nel documento denominato "Specifiche tecniche" e/o nell'offerta tecnica e nella documentazione di gara e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. In alternativa – senza bisogno di diffida, messa in mora o procedimento giudiziario – la Stazione Appaltante potrà emettere apposita nota di debito il cui importo verrà riscosso tramite escussione, anche parziale, della cauzione di cui al successivo art. 17.
4. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dalla Stazione Appaltante, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, fatta salva la facoltà della Stazione stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
5. La Stazione Appaltante, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 29 del presente Accordo Quadro, in danno e colpa del Prestatore in caso di:
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILITÀ

1. Il Prestatore si impegna ad adempiere, con la migliore diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni contrattuali, a tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro.
2. Il Prestatore è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti e/o collaboratori, ivi comprese le spese di ripristino, penalità, perdita di profitti, costi e spese, anche legali, che la Stazione Appaltante si trovi a subire direttamente o a dover risarcire a terzi, in conseguenza di ritardo nell'adempimento o inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal presente Accordo Quadro.
3. Il Prestatore è altresì responsabile per danni od infortuni subiti da persone che con esso collaborino o siano impiegate alle sue dipendenze, e si impegna a tenerne indenne la Stazione Appaltante, tanto nel caso di cui al presente comma, come in quello di cui al precedente comma, anche in sede giudiziale.
4. Detta responsabilità del Prestatore non sussiste solo ed esclusivamente quando l'inconveniente possa essere ascritto a vizi e difetti non riconducibili alla sfera di controllo ed influenza del Prestatore stesso.

ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Accordo Quadro il Prestatore costituirà apposita cauzione definitiva..
2. La garanzia relativa all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal presente Accordo Quadro, verrà costituita dal Prestatore mediante l'apposita cauzione che verrà richiesta in sede di stipula del presente Accordo Quadro.
3. Le cauzioni a garanzia dell'esecuzione del presente accordo quadro sono rilasciate a favore della Stazione Appaltante e prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile, nascenti dal presente Accordo Quadro.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera nei confronti della Stazione Appaltante a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
6. La garanzia opera in relazione a tutti gli adempimenti contrattuali; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Stazione Appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso dal Prestatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante.
8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro, mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DEL CREDITO

1. È ammessa la cessione dei crediti maturati del Prestatore nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati, a condizione che:
 - a) La Stazione Appaltante abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Prestatore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione dell'Accordo Quadro;
 - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
 - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni dalla stipula.
 - d) La cessione del credito è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg dalla notifica della cessione stessa.

2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Impresa cedente.

ARTICOLO 19 - DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di rispettare tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati, inclusi i recepimenti della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche in tema di trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. La Stazione Appaltante esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente Accordo Quadro, in ottemperanza ad obblighi di legge – ivi compresi quelli recati dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001 - ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dello stesso Accordo Quadro.
5. I trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
6. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate verbalmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 7-10 della medesima normativa.

ARTICOLO 20 - DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, TUTELA DATI PERSONALI

1. Ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione dell'Accordo Quadro, il Prestatore, in qualità di autonomo titolare del trattamento dati, è tenuto a:
 - a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, anche per iscritto, idonee istruzioni;
 - b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
 - c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dalla Stazione Appaltante;
 - d) vigilare sul rispetto delle predette misure da parte degli incaricati;
 - e) verificare, almeno con cadenza trimestrale, lo stato di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché il buon funzionamento delle misure di sicurezza adottate;
 - f) predisporre, a seguito di ciascuna verifica, una relazione scritta in ordine a tutti gli adempimenti eseguiti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
 - g) trasmettere alla Stazione Appaltante, su richiesta, copia delle suddette relazioni;
 - h) distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
 - i) comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali nuovi trattamenti che è necessario iniziare per una corretta esecuzione della fornitura e provvedere agli adempimenti conseguenti;
 - j) evadere tempestivamente tutte le richieste di terzi interessati dirette a far valere uno qualsiasi o più dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e a darne immediata notizia inviando anche copia della relativa risposta e in ogni caso dei provvedimenti eventualmente adottati al riguardo.
2. Nel caso in cui il Prestatore ricevesse comunicazioni di qualsiasi genere da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relativamente al/i trattamento/i di dati personali necessari per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Prestatore deve immediatamente inoltrarli alla Stazione Appaltante.
3. Resta inteso che il trattamento dei dati personali di cui all'Accordo Quadro in essere da parte del Prestatore è e deve intendersi effettuato, ai sensi dell'art. 28 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sotto la vigilanza della Stazione Appaltante, che potrà quindi in ogni momento operare controlli ed impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento. In aggiunta, la Stazione Appaltante potrà chiedere la cessazione del trattamento, se imposta dalla necessità di adempiere a divieti ed obblighi di legge, ovvero a provvedimenti del Garante.
4. Il Prestatore attesta che il sistema tecnologico e i servizi offerti dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione dell'Accordo Quadro sono conformi alle disposizioni del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, ed in particolare dichiara che:

- a) gli applicativi utilizzati per il trattamento dei dati personali prevedono un sistema di autenticazione e autorizzazione;
- b) la parola chiave - quando è prevista dal sistema di autenticazione - è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;
- c) la parola chiave non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato;
- d) la parola chiave è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi (ogni 3 mesi in caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari);
- e) il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
- f) ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione;
- g) le credenziali di autenticazione (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica) sono disattivate se non utilizzate da almeno sei mesi oppure in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;
- h) i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
- i) periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
- j) i dati personali, sensibili e giudiziari sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici;
- k) gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono regolarmente effettuati;
- l) il salvataggio dei dati viene regolarmente effettuato;
- m) sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

5. Il Prestatore deve fornire formale riscontro alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo Quadro, dell'avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati.

ARTICOLO 21 - D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, AMMINISTRATORI DI SISTEMA

1. Ai sensi e agli effetti del provvedimento generale del Garante per la Privacy del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema (AdS)", in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione dell'Accordo Quadro, il Prestatore, in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dati, è tenuto a:

- a) designare individualmente, previa valutazione, gli AdS. Tale designazione dovrà essere formalizzata con l'elencazione analitica degli ambiti di attività (punto 2.a. e 2.b. del Provvedimento);
- b) redigere, e aggiornare costantemente, l'elenco degli AdS per eventuali verifiche (punto 2.c. del Provvedimento);
- c) verificare periodicamente l'attività degli AdS (punto 2.e. del provvedimento).

2. Qualora il Prestatore individui degli AdS la cui attività riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei dipendenti della Stazione Appaltante (punto 2.c. – 2° comma del Provvedimento) deve darne comunicazione immediata alla Stazione Appaltante, inviando un elenco che riporti l'identità dei soggetti individuati. Questo per permettere al Titolare del trattamento (MINISTERO) di adempiere all'obbligo di rendere nota, al proprio personale, l'identità degli amministratori di sistema se si verificano le circostanze sopra descritte.

3. Il Prestatore deve fornire formale riscontro alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo Quadro, dell'avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati, menzionando specificatamente che gli elenchi di cui al punto 2.d. del Provvedimento, contenenti gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali AdS, sono conservati direttamente presso la sede dello stesso.

ARTICOLO 22 – TRASPARENZA

1. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà risolto, a seguito di comunicazione del MINISTERO, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dal MINISTERO.

ARTICOLO 23 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo Quadro, il Prestatore si sia avvalso, senza adeguata autorizzazione, di risorse di cui altri abbiano ottenuto diritti esclusivi di proprietà intellettuale.

2. Il Prestatore assume l'obbligo di tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli eventuali onorari di avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dall'esecuzione del presente Accordo Quadro.

3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

ARTICOLO 24 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI

1. Le conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale utilizzate o fornite ai fini del presente Accordo Quadro in relazione al Progetto permangono di proprietà esclusiva della Parte che li mette a disposizione (o di terzi proprietari). Nessuna previsione contenuta nel presente Accordo Quadro né alcun contratto di licenza relativo al Progetto potrà pregiudicare i diritti o ciascuna Parte (o terzo) in relazione a tali conoscenze preesistenti.

2. Al fine di identificare le conoscenze pre-esistenti, il Prestatore, entro un mese dalla firma del presente Accordo Quadro, si impegna a fornire alla Stazione Appaltante le informazioni necessarie, in forma scritta, relative alle conoscenze preesistenti di Proprietà Intellettuale da questo possedute o utilizzate alla data del presente Accordo, che attengano o possano attenersi al Progetto o a parte di esso. Il Prestatore ha inoltre facoltà di dichiarare alla Stazione Appaltante procedure e strumenti applicati internamente dal Prestatore per il tracciamento della produzione e che pertanto consentano l'identificazione e la distinzione dei risultati del Progetto dai prodotti delle altre attività di ricerca e sviluppo non coperte dal Progetto.

3. Qualora il Prestatore generi conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, che questo/i intenda o meno proteggere, entro 10 giorni dalla conclusione delle attività relative alla fase II dovrà informare la Stazione Appaltante del contenuto di tali conoscenze.

4. I diritti di Proprietà Intellettuale, generati dal Prestatore, derivanti da conoscenze acquisite di Proprietà Intellettuale, appartengono al Prestatore.

5. Il Prestatore si impegna, nei confronti dei Beneficiari meglio identificati in preambolo, a decorrere immediatamente dalla data del verbale di Verifica di cui all'articolo 10, alla fornitura in licenza d'uso gratuita perpetua dei diritti di utilizzo di tutto quanto realizzato nel corso dell'esecuzione.

6. Le soluzioni software che saranno sviluppate nel corso del progetto dovranno essere complete del codice sorgente e di tutta la documentazione indispensabili allo sviluppo, modifica (in totale autonomia) ed esercizio della soluzione anche, nel caso, mediante affidamento a terzi da parte del MINISTERO. Ciò comprendendo anche quelle eventuali parti di software che non siano rese disponibili in licenza d'uso da fornitori di mercato.

7. Le condizioni di utilizzo tutte alle quali le soluzioni riferite al progetto sono offerte alla Stazione Appaltante nel contesto del presente Accordo Quadro (di cui, pertanto, all'Offerta Economica" presentata) permarranno invariate per 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data dell'avvenuta verifica di cui all'art. 10; pertanto, anche oltre la durata del presente Accordo, che con riferimento a tale aspetto, sarà considerato pienamente valido ed efficace anche oltre la sopraggiunta scadenza.

8. Il Prestatore non potrà porre limitazioni nell'utilizzo dei risultati del Progetto da parte della Stazione Appaltante al fine di attivare altri appalti.

9. Al fine di consentire la più ampia partecipazione alle gare d'appalto di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante ha il diritto di richiedere al Prestatore di mettere a disposizione a terze parti, a condizioni di mercato eque e ragionevoli, licenza d'uso dei risultati generati al termine della fase II.

ARTICOLO 25 - SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Fermo restando quanto all'articolo 24, comma 3, il Prestatore dovrà informare la Stazione Appaltante di tutti i risultati che possano essere oggetto di sfruttamento, siano essi brevettabili o meno.
2. Il Prestatore adotterà tutte le misure appropriate e necessarie a garantire la corretta gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Progetto. Il Prestatore si impegna ad assumere, a proprie spese, la responsabilità per l'applicazione, l'esame, la sovvenzione, la manutenzione, la gestione e la difesa dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Progetto, e, in particolare, ma non esclusivamente, si impegna ad assicurare che:
 - a) i risultati del Progetto siano identificati, registrati e accuratamente distinti dai prodotti delle altre attività di ricerca e sviluppo non coperte dal Progetto;
 - b) prima di qualsiasi pubblicazione dei risultati del Progetto, le invenzioni brevettabili derivanti dai risultati vengano identificate, ne venga valutata la brevettabilità, e, se ritenuto opportuno, ne venga depositata domanda di brevetto presso lo Stato membro competente o l'Ufficio Brevetti Europeo;
 - c) tali domande di brevetto vengano compilate diligentemente, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.
3. Il Prestatore dovrà consentire alla Stazione Appaltante di monitorare il funzionamento e l'efficacia delle procedure per la gestione della Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dal Progetto, nel modo ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante.
4. Ai fini di garantire una gestione corretta della Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dal Progetto, e il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 2 del presente Accordo, il Prestatore dovrà:
 - a) promuovere la diffusione dei Risultati del Progetto; e
 - b) qualora sia possibile, sfruttare i Diritti di Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dal Progetto, così come gli altri Risultati (anche qualora non possano essere protetti dai Diritti di Proprietà Intellettuale) al fine di ottenere ricavi attraverso il loro sfruttamento commerciale.
5. Qualora, entro 3 (tre) anni dall'aggiudicazione dell'ultima Fase del Progetto, il Prestatore:
 - a) non abbia provveduto allo sfruttamento della Proprietà Intellettuale dei risultati scaturiti dal Progetto, ed altresì degli altri Risultati, attraverso la commercializzazione dei sopra menzionati diritti di Proprietà Intellettuale (direttamente o per il tramite di potenziali subcontraenti o licenziatari), e
 - b) le circostanze del caso dimostrino che il Prestatore non si è adoperato al massimo per provvedervi, o
 - c) il Prestatore (e/o qualsiasi potenziale subcontraente o licenziatario) stia utilizzando la Proprietà Intellettuale dei Risultati scaturiti dal Progetto a scapito dell'interesse pubblico, la Stazione appaltante ha il diritto di ottenere dal Prestatore, per sé e per i Beneficiari, tutti i diritti di Proprietà intellettuale del Progetto non sfruttati.

ARTICOLO 26 - RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

1. Il Prestatore si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, da contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e da quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità del presente Accordo Quadro in quanto applicabili, nonché dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente paragrafo, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del MINISTERO.
2. Ai fini dell'osservanza della normativa sopra menzionata, il Prestatore si impegna sin d'ora a:
 - a) collaborare con le strutture della Stazione Appaltante preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguiti gli appalti;
 - b) comunicare alla Stazione Appaltante, alla data di stipula dell'Accordo Quadro, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione degli appalti.
3. Il Prestatore si obbliga ad applicare nei confronti del Personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente accordo e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò anche nel caso che il Prestatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
4. Il Prestatore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e dichiara e garantisce di essere, alla data di stipula del presente Accordo Quadro, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente e si impegna sin d'ora al rispetto dei predetti obblighi per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro. Su richiesta della Stazione Appaltante, il Prestatore si impegna ad esibire la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi.
5. Il Prestatore si impegna espressamente a mantenere e tenere indenne la Stazione Appaltante, anche in sede giudiziale, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

6. In caso di inosservanza da parte del Prestatore degli obblighi di cui ai precedenti punti, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Accordo Quadro e di commissionare ad altri soggetti l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali a danno del Prestatore.

7. La Stazione Appaltante non risponderà per alcun motivo di eventi quali furto, smarrimento o deterioramento dei materiali e/o dei mezzi d'opera del Prestatore lasciati in giacenza presso gli Uffici, né verranno corrisposti al Prestatore indennizzi o rimborsi di alcun genere per oneri da tali eventi derivanti.

8. Il Prestatore garantisce che l'esecuzione delle attività non porterà alcun pregiudizio alla perfetta funzionalità delle opere ed impianti preesistenti presso gli Uffici, e pertanto si assume ogni responsabilità in ordine a guasti, malfunzionamenti, danni eccetera che, per effetto dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, dovessero verificarsi alle suddette opere e/o impianti.

ARTICOLO 27 – RISERVATEZZA

1. Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro.

3. L'obbligo di cui al precedente primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Prestatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante, previa comunicazione al Prestatore mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

6. Il Prestatore potrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e/o appalti.

7. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

8. Il Prestatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà anche dopo la scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Accordo Quadro o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso – quindi, nel caso, anche oltre la durata del presente Accordo Quadro che, con riferimento a tale aspetto, sarà considerato pienamente valido ed efficace anche oltre la sopraggiunta scadenza.

ARTICOLO 28 - RECESSO E RISOLUZIONE

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro in tutto o in una sua parte dandone preavviso al Prestatore almeno 30 giorni prima della data di efficacia del recesso a mezzo di PEC ovvero mediante lettera raccomandata a/r all'indirizzo che sarà a tal fine espressamente comunicato dal Prestatore alla Stazione Appaltante, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni eseguite ed escluso qualsivoglia indennizzo.

2. Con riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Stazione Appaltante possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Prestatore a far fronte agli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante stessa si riserva sin d'ora la facoltà, di risolvere l'Accordo Quadro, per colpa ed in danno del Prestatore, dandone comunicazione con Posta Elettronica Certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

3. La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Accordo in ogni momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al prestatore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Accordo Quadro e qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.

4. In tutti i casi di risoluzione anche parziale non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.

5. Al presente Accordo Quadro si applica quanto previsto in materia di risoluzione del contratto dall'ordinamento giuridico italiano.

6. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Stazione Appaltante, per gravi e ripetute inadempienze del Prestatore nei confronti della Stazione Appaltante medesima, si vedesse obbligata a risolvere l'Accordo Quadro, avrà il diritto di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento del danno.

7. È facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nel corso della procedura di *pre-commercial procurement* di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura;
- b) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;
- c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nella lettera di invito e nei suoi allegati;
- e) in esecuzione ed alla luce delle eventuali norme sopravvenute o di indicazioni degli organi di controllo;
- f) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- g) per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 17;
- h) per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 23;
- i) negli altri casi di cui al presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 29 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del Prestatore quanto dalla Stazione Appaltante o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Prestatore dovrà tenere indenne, ovvero indennizzare la Stazione Appaltante, comprese i Beneficiari, i suoi dipendenti, funzionari, amministratori e agenti da tutte le responsabilità, reclami, azioni, petizioni o procedimenti nei confronti di:

- eventuali danni a cose, compresa qualsiasi violazione di diritti di Proprietà Intellettuale di terzi;
- eventuali danni alle persone, tra cui lesioni con conseguente morte;
- danni derivanti da o in corso di, o in relazione all'esecuzione dei Servizi, salvo nella misura in cui tali danni o lesioni siano dovuti ad un'azione o negligenza della Stazione Appaltante.

3. Il Prestatore dovrà informare la Stazione Appaltante, tempestivamente e per iscritto, di tali responsabilità, pretese, azioni, cause o procedimenti, ed in particolare le azioni nei confronti del Prestatore per violazione o presunta violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale che potrebbero interessare il Progetto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica di denuncia, reclamo o richiesta dalla quale possa scaturire un diritto al risarcimento, come previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. In nessun caso la Stazione Appaltante o i Beneficiari potranno essere ritenute responsabili per danni, diretti o indiretti, o perdite di qualsiasi tipo, derivanti dal presente Accordo Quadro, subite dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 30 – MODIFICHE

1. Qualora venisse riscontrata la necessità di modificare quanto previsto dal presente Accordo o dal Progetto il Prestatore dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante per iscritto, richiedendo una modifica all'Accordo, motivandola esaustivamente. Tale richiesta, corredata dalla proposta di modifica al medesimo Accordo o del Progetto sarà valutata dalla Stazione Appaltante che avrà la facoltà di:

- a) accettare di modificare l'Accordo, a condizione che tale modifica non sia discriminatoria e non comporti modifiche sostanziali all'Accordo, all'oggetto dei servizi o all'oggetto dei risultati;
- b) modificare il Progetto d'accordo con il Prestatore, nel rispetto del Termine del Progetto, e nei limiti dell'importo, con riferimento alla Fase di cui si tratta;

- c) rifiutare la richiesta sulla base di quanto previsto alla precedente lett. a), e richiedere che il Progetto prosegua nel rispetto di tale Accordo;
- d) notificare la volontà di risolvere l'Accordo, ai sensi dell'articolo 28.
2. Per apportare una qualsiasi modifica al presente Accordo Quadro, le Parti dovranno sottoscrivere entrambe apposito atto di modifica.
3. La Stazione Appaltante potrà proporre modifiche al presente Accordo Quadro, a condizione che tale modifica non comporti un cambiamento sostanziale al contenuto del medesimo Accordo.
4. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rimodulare in riduzione l'importo dell'Accordo quadro in esecuzione ed alla luce delle eventuali norme sopravvenute o indicazioni degli organi di controllo.

ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Accordo Quadro, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
2. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.
3. La legge applicabile al presente Contratto è la legge italiana.

ARTICOLO 32 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo Accordo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Accordo prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, al Codice Civile ed alle consuetudini locali.
5. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Roma, lì

Le Parti lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono, unitamente ai citati allegati, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52-bis della legge n. 89/1913 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n.82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata verificata ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013

Il MINISTERO
Ruolo
Titolo Nome Cognome

Il Prestatore
Ruolo Titolo Nome Cognome

Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Accordo Quadro dei suoi allegati e dei documenti richiamati; ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Prestatore dichiara inoltre di aver letto con attenzione di approvare specificatamente le condizioni contenute negli articoli seguenti:

- Art. 4 - Disciplina applicabile;
- Art. 5 - Durata e proroghe;
- Art. 6 - Oggetto;
- Art. 8 - Obblighi dell'Prestatore;
- Art. 10 - Verifica di Conformità di quanto realizzato con riferimento al Progetto di Ricerca e Sviluppo;
- Art. 13 - Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento;
- Art. 14 - Legge 13 agosto 2010, n. 136. Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 15 - Penali;
- Art. 16 - Responsabilità
- Art. 17 - Cauzione definitiva;
- Art. 22 - Trasparenza;
- Art. 24 - Proprietà dei risultati e diritti di accesso ai risultati
- Art. 25 - Sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale
- Art. 26 - Responsabilità del Prestatore ed obblighi nei confronti dei propri dipendenti;
- Art. 27 - Riservatezza;
- Art. 28 - Recesso e risoluzione;
- Art. 29 - Danni e responsabilità civile;
- Art. 30 - Modifiche;
- Art. 31 - Foro competente.

Il Prestatore

Ruolo Titolo Nome Cognome

ALLEGATO A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE I COSTI SOSTENUTI PER IL PROGETTO SANITÀ

Carta intestata dell'Ente

Al Ministero della Salute
Direzione generale della Programmazione Sanitaria -
Via Giorgio Ribotta, n. 5
00144 ROMA

RENDICONTO _____/ DELLE SPESE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SANITÀ 2.0" A CARICO DELL'ENTE

CIG*CODICE CUP********

Il sottoscritto, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede dell'....., nella sua qualità di legale rappresentante di XXX....., con sede in, Via, N., codice fiscale/ n., con riferimento all'Accordo Quadro concluso in data avente ad oggetto la realizzazione del progetto "Sanità 2.0", consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). ,

DICHIARA

- che nel periodo, per la realizzazione delle attività relative all'Accordo Quadro su citato sono state svolte le seguenti attività:

Filone progettuale	Attività svolte	Deliverable prodotto	Data inizio attività	data fine attività
	[Inserire attività svolta]	[Inserire deliverable consegnato]		

- che per lo svolgimento delle predette attività sono sostenute dal proprio ente le spese di seguito riportate:

DETTAGLIO DELLE SPESE

TIPOLOGIA SPESA	VOCE DI SPESA	IMPORTO PERIODO DI RIFERIMENTO	SPESA EFFETTUATA	ESTREMI DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA (1)
Personale				
	TOTALE			
Beni e servizi				
	TOTALE			
Missioni				
	TOTALE			
.....				
	TOTALE			
TOTALE COMPLESSIVO				

- che le predette spese afferiscono a costi pertinenti e necessari alla realizzazione delle attività per le quali l'accordo ammette il rimborso
- che il team che ha svolto le attività su citate era così composto:

PROFILO PROFESSIONALE	NOME	LINEA DI ATTIVITÀ FRA QUELLE SVOLTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	ORE LAVORO IMPIEGATE

(1) Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la documentazione giustificativa delle spese riportate in tabella.

Si allega copia di un documento di identità.

Data,

FIRMA



Ministero della Salute

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

relativo alla procedura di affidamento del _____ CIG _____

tra

Il Ministero della salute

e

L'impresa _____

Sede legale in _____, Via _____

Codice fiscale/P.IVA _____

legale rappresentante _____

Il presente atto, debitamente sottoscritto dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, insieme ai documenti di partecipazione alla procedura in oggetto e costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione di detta procedura.

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C) del Ministero della salute, pubblicato sul sito internet del Ministero;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2015, con il quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della salute

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Protocollo di legalità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Ministero della salute e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di interferire nella regolare esecuzione del medesimo.
2. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2 Obblighi dell'impresa

1. L'Impresa dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
2. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare al Ministero della salute qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della presente procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.
3. La sottoscritta Impresa dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. L'Impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente al Ministero della salute ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Impresa prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.
5. La sottoscritta Impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici* e dal decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2015, recante *Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della salute*. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al D.M.6 marzo 2015, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
6. L'Impresa si obbliga altresì ad inserire identiche clausole di legalità e anticorruzione nei contratti di subappalto che eventualmente saranno attivati nel caso di aggiudicazione della gara in oggetto ed è consapevole che detto adempimento costituisce condizione necessaria per l'affidamento in subappalto.
7. La sottoscritta Impresa si impegna a rendere noti, su richiesta del Ministero della salute, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della procedura di affidamento.
8. L'Impresa prende conoscenza e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di legalità, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, potrà applicare nei confronti dell'Impresa, a seconda della fase in cui lo stesso si verifichi, le seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:
 - i. esclusione dalla procedura di affidamento;
 - ii. risoluzione del contratto con escussione della cauzione provvisoria o definitiva;
 - iii. cancellazione dall'Elenco dei fornitori di cui si avvale l'Amministrazione;

iv. esclusione dalle procedure di affidamento indette dal Ministero della salute per i successivi cinque anni.

9. La sottoscritta Impresa si impegna ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Protocollo di legalità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Art. 3.

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'amministrazione aggiudicatrice si impegna a rispettare quanto indicato nel D.P.R.n.62/2013 e nel D.M. 6 marzo 2015 e, in particolare, i principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Articolo 4

Efficacia del Protocollo e disposizioni finali

1. Il presente Protocollo di legalità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

2. Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero della salute.

3. Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Protocollo di legalità tra il Ministero della salute e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Ministero della salute
(Direttore generale della programmazione sanitaria)

Impresa
Firma del legale rappresentante

Allegato A – Domanda di Partecipazione e Documentazione amministrativa

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RICERCA E SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SANITÀ 2.0” MEDIANTE APPALTO PRE-COMMERCIALE EX ART.158, II COMMA D. LGS. 18 APRILE 2016, N.50 E SS. MM. E II. CIG _____.

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____ dell’operatore economico _____, Codice Fiscale _____, P. IVA _____, con sede legale in _____, Telefono _____, Fax _____, posta elettronica _____, posta elettronica certificata _____, indicati anche ai sensi degli artt. 32,74, 75, 76 e 131 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e presso i quali autorizza la stazione appaltante ad eseguire ogni ulteriore comunicazione inerente alla presente procedura, chiede di partecipare alla gara in oggetto. A tal fine produce la seguente:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o _____ nata/o a _____ il _____, Codice Fiscale _____, residente a _____ in via _____ n. _____, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

È informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e

D I C H I A R A

1. Il sottoscritto legale rappresentante o procuratore a ciò autorizzato, con allegato documento d’identità del sottoscrittore e, nel caso di procuratore, della procura notarile, successivamente verificabile, attestante:

a.1.0) che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:

(nome _____ e _____ cognome)

_____ (luogo e data di nascita)
_____(carica)

_____;

(nome e cognome)

_____ (luogo e data di nascita)
_____(carica)

_____;

a.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori e servizi pubblici di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016;

a.2) di aver preso visione degli atti di gara;

a.3) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei costi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione del servizio e, di conseguenza, di aver giudicato i servizi stessi realizzabili;

a.4) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole della lettera di invito e degli allegati;

a.5) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, anche degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

a.6) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

a.7) di accettare la eventuale consegna dei servizi sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto;

a.8) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si effettueranno i servizi e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette;

a.9) di essere in regola con il DURC e che l'operatore mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: _____sede di _____, matricola n. _____

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

INAIL: sede di _____, matricola n. _____

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

e che l'operatore stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;

a.10) di applicare il C.C.N.L. _____;

a.11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68);

ovvero

che l'operatore non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), per le seguenti motivazioni _____;

a.12) di aver adempiuto, all'interno della propria struttura, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art.26, comma 1, lettera a), punto 2) del D.lgs. 81/2008;

a.13) di essere eventualmente in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 93 comma 7 del Codice al solo fine di avvalersi delle riduzioni della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice;

a.14) che la soluzione tecnica proposta e formulata nell'ambito dell'offerta tecnica non è presente sul mercato, riveste carattere di assoluta novità e non viola in alcun modo diritti di privativa industriale ovvero diritto di proprietà intellettuale di terzi.

2. Si allegano i seguenti documenti:

- copia della lettera di invito sottoscritta per presa visione ed accettazione in ogni singola pagina dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del soggetto che chiede di partecipare;
- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore speciale;
- procura speciale in originale o in copia autentica [eventuale];
- la garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" nella misura del 2 per cento del prezzo base pari a € 182.946,00(centoottantaduemilanovecentoquarantasei/00) I.V.A. esclusa, pari ad un importo di € 3.658,92 (tremilaseicentocinquantotto/92) ovvero la garanzia in misura ridotta, prevista dall'art. 93 del d.lgs. 50 del 2016, unitamente alla copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, qualora l'offerente risultasse affidatario.

[Data]

Firma

S1	Rilevanza e complessità dei parametri contemporaneamente utilizzati dalla soluzione proposta	15	D	
Q	Qualità	15		> 7,5
Q1	Qualità dei documenti presentati dall'Offerente (focus sulla soluzione alla sfida)	4	D	
Q2	Anni di esperienza migliorativa per la figura professionale del Project manager: Saranno valutati gli anni di anzianità lavorativa aggiuntivi offerti per la predetta figura rispetto a quanto previsto nel paragrafo 11.1 della Lettera di invito. Verranno assegnati: 0 punti per esperienza inferiore a 10 anni •50% del PTmax per esperienza > 10 anni fino a 15 anni •100% del PTmax per esperienza > 15 anni	3	T	
Q3	Esperienza migliorativa nello svolgimento delle funzioni di Project manager: Sarà valutato il numero dei progetti di ricerca per i quali è stato svolto il ruolo di project manager rispetto a quanto previsto nel paragrafo 11.1 della lettera di invito. Verranno assegnati: 0 punti per numero progetti non superiore a 1 •50% del PTmax per numero progetti > 1 e fino a 3 •100% del PTmax per numero progetti > 3	5	T	
Q4	Anni di esperienza migliorativa per la figura professionale del Ricercatore Senior: Saranno valutati gli anni di anzianità lavorativa aggiuntivi offerti per la predetta figura rispetto a quanto previsto nel paragrafo 11.1 della lettera di invito. Verranno assegnati: 0 del PTmax per esperienza < 6 anni •50% del PTmax per esperienza > 6 anni fino a 8 anni •100% del PTmax se esperienza > 8 anni	3	T	
	TOTALE	90		

L'offerente dichiara che il gruppo di lavoro nella sua composizione minimale – come chiarito nella lettera di invito e nelle specifiche tecniche – sarà così composto:

DESCRIZIONE	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI
-------------	------	---------	-----------------

			NASCITA
PROJECT MANAGER			
I RICERCATORE SENIOR			
II RICERCATORE SENIOR			
III RICERCATORE SENIOR			
I RICERCATORE IUNIOR			
II RICERCATORE IUNIOR			
III RICERCATORE IUNIOR			

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, l'offerente dichiara che le seguenti informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima costituiscono, segreti tecnici o commerciali:

Per le seguenti motivazioni:

[Data],

Firma

Allegato C – Offerta Economica

PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO NELL’AMBITO DI UN APPALTO PUBBLICO PRE-COMMERCIALE EX ART.158, II COMMA D. LGS. 18 APRILE 2016, N.50 E SS. MM. E II. PROGETTO SANITÀ 2.0. CIG _____.

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____ dell’operatore economico _____, Codice Fiscale _____, P. IVA _____, con sede legale in _____, Telefono _____, Fax _____, posta elettronica _____, posta elettronica certificata _____, formula la seguente offerta economica:

A. COSTO DEL GRUPPO DI LAVORO NELLA SUA COMPOSIZIONE MINIMALE(SUBTOTALE X).

Il costo stimato del gruppo di lavoro nella sua composizione minimale, al netto dell’IVA, sarà pari a € (da compilare).

Descrizione analitica della composizione del costo:

B. DESCRIZIONE DELLE ULTERIORI RISORSE UMANE RITENUTE NECESSARIE AI FINI DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE PROPOSTA (FASE 2)

DESCRIZIONE PROFILO	NUMERO UNITÀ	COSTO ORARIO (IVA ESCLUSA) RISORSA IN EURO	NUMERO DI ORE LAVORO STIMATE	COSTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) RISORSE IN EURO

SOMMA DEI SUBTOTALI (Y) = € _____ (da compilare)

C. ONERI PER LA SICUREZZA (W): € _____ (da compilare)

DESCRIZIONE ANALITICA:

D. DESCRIZIONE DEI BENI STRUMENTALI RITENUTI NECESSARI AI FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE PROPOSTA (FASE 2)

<u>DESCRIZIONE DEL BENE STRUMENTALE</u>	<u>COSTO GIORNALIERO DEL BENE IN EURO</u>	<u>NUMERO STIMATO DI GIORNI DI UTILIZZO</u>	<u>COSTO COMPLESSIVO IN EURO</u>
-	-		
-	-	-	-
-	-	-	-

SOMMA DEI SUBTOTALI (Z) = € _____ (da compilare)

SOMMA DI X+Y+W+Z = € _____ (da compilare, non inferiore a € 261.351,42 oltre IVA).

[Data]